



CITTA' DI CAORLE

Provincia di Venezia

30021 CAORLE (VE) – Via Roma, 26 – Tel. (0421) 219111 r.a. – Fax (0421) 219300 – Cod. Fisc. e P.I. 00321280273

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA

Foglio notizie:

APPROVATO

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 14/05/2019

MODIFICATO

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 26/02/2020



**REGOLAMENTO
DI
POLIZIA E SICUREZZA URBANA**

INDICE

Titolo I (Disposizioni generali)

Capo I (Definizioni generali)

- Art. 1 (Disciplina della Polizia Urbana)
- Art. 2 (Vigilanza sulle norme di Polizia e Sicurezza Urbana)
- Art. 3 (Applicazione delle sanzioni amministrative)

Capo II (Individuazione delle aree di particolare tutela)

- Art. 4 (Dettaglio delle aree di particolare tutela ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14)
- Art. 5 (Individuazione di ulteriori aree di particolare tutela ai sensi dell'art. 9, comma 3, del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14)

Capo III (Tutela degli interessi generali)

- Art. 6 (Divieto di utilizzo di loghi e simboli del Comune di Caorle)
- Art. 7 (Divieto di utilizzo di spazi ed aree pubbliche del Comune di Caorle)

Titolo II (Pulizia e Decoro nei Centri Abitati)

Capo I (Pulizia e ordine dei Centri Abitati)

- Art. 8 (Disposizioni generali in materia di pulizia dei centri abitati)
- Art. 9 (Pulizia delle aree date in concessione)
- Art. 10 (Obbligo di pulizia e fruibilità per la clientela dei servizi igienici nei pubblici esercizi)
- Art. 11 (Tutela degli edifici, della segnaletica stradale, delle fermate del trasporto pubblico locale e degli impianti tecnologici pubblici)
- Art. 12 (Esercizio di attività produttive sul suolo pubblico)
- Art. 13 (Lavaggio dei veicoli e di altre cose mobili)
- Art. 14 (Battitura di indumenti, panni e tappeti)
- Art. 15 (Lavaggio ed esposizione di indumenti, panni e tappeti)
- Art. 16 (Caduta di acqua sulla pubblica via)
- Art. 17 (Scarichi pubblici e privati)
- Art. 18 (Trasporto di materiali di facile dispersione)
- Art. 19 (Estirpamento dell'erba e cura delle siepi e delle piante)

Capo II (Decoro nei centri abitati)

- Art. 20 (Atti contrari al decoro e alla decenza in relazione all'abbigliamento)

- Art. 21 (Atti contrari al decoro in relazione alla pulizia personale ed all'espletamento dei bisogni corporali)
- Art. 22 (Atti contrari al decoro in relazione al consumo di alimenti e bevande)
- Art. 23 (Atti contrari al decoro in relazione all'uso improprio delle aree **pedonali e delle strutture viarie**)
- Art. 24 (Atti contrari al decoro in relazione alla balneazione nelle acque dei centri urbani)
- Art. 25 (Atti contrari al decoro in relazione all'abuso di assunzione di alcool sulla pubblica via)
- Art. 26 (Atti contrari al decoro in relazione alla collocazione di lucchetti)
- Art. 27 (Esposizione della merce)
- Art. 28 (Ulteriori atti contrari al decoro)

Titolo III (Tutela dell'incolumità pubblica e della fruibilità urbana)

Capo I (Tutela dell'incolumità pubblica)

- Art. 29 (Divieti relativi ai veicoli)
- Art. 30 (Giochi sulle aree pubbliche o nelle aree attigue)
- Art. 31 (Sgombero della neve e del ghiaccio)
- Art. 32 (Circolazione dei carretti per il trasporto di cose)
- Art. 33 (Trasporto di oggetti pesanti o voluminosi)
- Art. 34 (Circolazione e trasporto di animali pericolosi)
- Art. 35 (Circolazione di carrozze, cavalli ed altri animali da tiro e da soma)
- Art. 36 (Rotture di vetri)
- Art. 37 (Lavori rumorosi)
- Art. 38 (Cautele obbligatorie in occasione di lavori)
- Art. 39 (Apertura di botole e chiusini)
- Art. 40 (Protezione di pozzi, cisterne e di ogni altro scavo)
- Art. 41 (Installazione di tralicci, gru e altri impianti di sollevamento)
- Art. 42 (Carichi sospesi)
- Art. 43 (Recinzioni)
- Art. 44 (Rovino di parti od accessori di fabbricati)
- Art. 45 (Collocamento di oggetti di ornamento e di cose mobili in luoghi privati)
- Art. 46 (Altre cautele obbligatorie in luoghi privati)
- Art. 47 (Installazione di cavi elettrici)
- Art. 48 (Accensione di fuochi e di artifici pirotecnici)
- Art. 49 (Detenzione e deposito di materie infiammabili)
- Art. 50 (Altri divieti per la prevenzione di incendi e esplosioni)
- Art. 51 (Emissioni di esalazioni, fumi e polvere)

Capo II (Tutela della fruibilità urbana)

- Art. 52 (Utilizzo delle fontane)
- Art. 53 (Accaparramento di clienti)
- Art. 54 (Mestieri girovaghi)

Art. 55 (Raccolte di firme, distribuzione di materiale informativo, vendita di biglietti di lotterie e raccolte di fondi)

Capo III (Tutela della fruibilità dei centri abitati in relazione all'esecuzione di manifestazioni artistiche)

Art. 56 (Artisti di strada)

Art. 57 (Modalità per l'esercizio dell'attività di artista di strada)

Art. 58 (Motivi ostativi all'esercizio dell'attività di artista di strada)

Art. 59 (Durata e localizzazione delle esibizioni degli artisti di strada)

Art. 60 (Pulizia, decoro degli spazi - Responsabilità)

Art. 61 (Luoghi e periodi in cui è consentita l'arte di strada)

Art. 62 (Divieti previsti per l'esercizio dell'arte di strada)

Art. 63 (Sanzioni previste per l'esercizio dell'arte di strada)

Titolo IV (Sicurezza urbana)

Capo I (Vivibilità dei centri abitati e prevenzione dei fenomeni di insicurezza urbana)

Art. 64 (Disturbo della quiete e del riposo)

Art. 65 (Limitazioni all'utilizzo di spray, contenitori o bicchieri di vetro o altri oggetti o prodotti)

Art. 66 (Limitazioni alle attività ed agli orari di apertura di esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione alimenti e bevande siti all'interno di particolari aree)

Art. 67 (Limitazioni alle attività ed agli orari di apertura di singoli esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione alimenti e bevande)

Art. 68 (Obblighi dei proprietari alla messa in sicurezza anti intrusione di aree ed edifici)

Art. 69 (Obblighi dei proprietari alla messa in sicurezza igienico sanitaria di aree ed edifici)

Art. 70 (Intralcio alla viabilità)

Art. 71 (Dimora con attrezzature da campeggio, caravan, autocaravan, roulotte, carri-abitazione, tende e accampamenti)

Art. 72 (Sovraffollamento dei locali destinati ad abitazione)

Art. 73 (Occupazione di altri locali ad uso abitativo)

Capo II (Stupefacenti - prevenzione degli atti che generano insicurezza urbana)

Art. 74 (Acquisto, ricevimento e consumo in luogo pubblico o aperto al pubblico di sostanze stupefacenti)

Art. 75 (Abbandono o deposito di cose utilizzate o utilizzabili per l'assunzione di sostanze stupefacenti)

Capo III (Prostituzione di strada - prevenzione degli atti che generano insicurezza urbana)

Art. 76 (Prostituzione di strada)

Art. 77 (Prostituzione di strada esercitata mediante utilizzo di camper, roulotte o similari)

Capo IV (Abusivismo commerciale - prevenzione degli atti che generano insicurezza urbana)

Art. 78 (Esercizio abusivo del commercio su area pubblica in forma itinerante)

Art. 79 (Acquisto di mercanzia da venditori ambulanti itineranti)

Art. 80 (Detenzione e trasporto di mercanzia in borsoni)

Art. 81 (Trasporto, deposito o detenzione di mercanzia)

Art. 82 (Presidio e monitoraggio delle aree in concessione)

Art. 83 (Presidio e monitoraggio delle attrezzature utilizzate per il commercio e la somministrazione su area pubblica)

Art. 84 (Locali utilizzati per il commercio e la somministrazione)

Art. 85 (Esercizio abusivo di altre attività e servizi alla persona)

Capo V (Altre misure di sicurezza urbana)

Art. 86 (Sosta all'interno dei parchi pubblici oltre l'orario di chiusura)

Titolo V (Norme finali)

Art. 87 (Norme finali ed entrata in vigore)

REGOLAMENTO DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA

TITOLO I (DISPOSIZIONI GENERALI)

Capo I (Definizioni generali)

Art. 1 (Disciplina della Polizia Urbana)

1. Il Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto della Città, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente ed il decoro della città.
2. La Polizia e la Sicurezza Urbana sono disciplinate, oltre che dal presente Regolamento, dalle disposizioni emanate per le singole circostanze dall'Autorità nei limiti e nelle funzioni e dei poteri attribuiti da leggi e regolamenti.
3. Agli effetti del presente Regolamento l'Autorità Comunale è il Sindaco.
4. Quando nel contesto delle norme non si faccia esplicito riferimento ai soli luoghi pubblici, si intende che le disposizioni si riferiscono anche a luoghi privati soggetti o destinati a uso pubblico o aperti al pubblico passaggio.

Art. 2 (Vigilanza sulle norme di Polizia e Sicurezza Urbana)

1. La vigilanza sul rispetto delle norme del presente regolamento è attuata dagli appartenenti alla Polizia Locale, nonché dagli altri funzionari e agenti che, a norma di legge e del "*Regolamento Comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia di violazioni alle norme dei Regolamenti e delle Ordinanze Comunali*", abbiano l'obbligo di farne osservare le disposizioni.

Art. 3
(Applicazione delle sanzioni amministrative)

1. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento si applica quanto previsto dalla Legge 14 novembre 1981, n. 689 *“Modifiche al sistema penale”* e dal *“Regolamento Comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia di violazioni alle norme dei Regolamenti e delle Ordinanze Comunali”*.
2. Nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti dei poteri loro attribuiti, i pubblici ufficiali di cui all'art. 2 hanno facoltà di accedere, nelle dovute forme, nei locali soggetti alla vigilanza dell'Autorità Comunale destinati all'esercizio di attività per cui è prevista l'autorizzazione o concessione comunale ovvero la comunicazione all'Autorità Comunale dell'inizio attività in qualsiasi forma e con qualsiasi denominazione, onde assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti e dall'Autorità stessa.

Capo II
(Individuazione delle aree di particolare tutela)

Art. 4
**(Dettaglio delle aree di particolare tutela
ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14)**

1. Chiunque ponga in essere condotte atte a limitare od impedire l'accessibilità e la fruizione, degli aeroporti, delle stazioni marittime e delle altre infrastrutture marittime nonché delle relative pertinenze ovunque ubicate nel territorio comunale è soggetto, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 300.
2. Alla medesima sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 300 sono soggetti coloro che pongono in essere condotte atte a limitare od impedire l'accessibilità e la fruizione dei veicoli del trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, nonché delle relative stazioni, fermate, pensiline e pertinenze ovunque ubicate nel territorio comunale, ivi comprese le stazioni dei taxi.
3. Sono parimenti soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 300 coloro che pongono in essere condotte atte a limitare od impedire l'accessibilità e la fruizione dei pontili, delle navi e delle altre imbarcazioni del servizio di trasporto pubblico locale, di linea e non di linea.
4. Sono altresì soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 300 coloro che pongono in essere condotte atte a limitare od impedire l'accessibilità e la fruizione dei parcheggi e delle altre aree di sosta dei veicoli.
5. Contestualmente all'accertamento delle condotte illecite di cui ai commi precedenti, al trasgressore viene ordinato l'allontanamento dal luogo ove è stato commesso il fatto, con ordine scritto e motivato dell'agente accertatore; l'ordine viene emesso nelle forme e nelle modalità previste dall'art. 10 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, ed è trasmesso con

immediatezza al Questore di Venezia nonché, nel caso in cui i trasgressori siano soggetti che presentano situazioni di disagio sociale, ai servizi del competente Settore Servizi alla Persona.

Art. 5

(Individuazione di ulteriori aree di particolare tutela ai sensi dell'art. 9, comma 3, del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14)

1. Chiunque ponga in essere condotte atte a limitare od impedire l'accessibilità e la fruizione di:
 - a) scuole di ogni ordine e grado, pubbliche o private;
 - biblioteche;
 - musei;
 - b) chiese ed altri edifici dedicati al culto;
 - c) monumenti;
 - d) edifici monumentali e comunque tutelati ai sensi della normativa dei beni culturali;
 - e) siti archeologici;
 - parchi e ed aree adibite a verde pubblico,
 - f) siti boschivi
 - g) aree pedonali e Zone a Traffico Limitato come definite ai sensi dell'art. 3 del Codice della Strada;
 - h) mense sociali ed altre aree destinate od utilizzate per la distribuzione di beni o generi alimentari a persone con disagio sociale
 - i) impianti sportivi;
 - j) aree produttive;
 - k) arenili, passeggiate a mare
 - l) aree di particolare interesse turistico e delle relative aree di pertinenza

è soggetto, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 300.

2. Ai sensi del comma precedente si considerano aree di pertinenza dei luoghi tutto ciò che è posto in un raggio di metri cinquecento dal perimetro esterno dei luoghi stessi.
3. Contestualmente all'accertamento delle condotte illecite di cui ai commi precedenti, al trasgressore viene ordinato l'allontanamento dal luogo ove è stato commesso il fatto, con ordine scritto e motivato dell'agente accertatore; l'ordine viene emesso nelle forme e nelle modalità previste dall'art. 10 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, ed è trasmesso con immediatezza al Questore di Venezia nonché, nel caso che i trasgressori siano soggetti che presentano situazioni di disagio sociale, ai servizi del competente Settore Servizi alla Persona.

Capo III

(Tutela degli interessi generali)

Art. 6

(Divieto di utilizzo di loghi e simboli del Comune di Caorle)

1. Chiunque voglia utilizzare i loghi e i simboli del Comune di Caorle per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dall'Amministrazione deve essere preventivamente autorizzato dalla Giunta Comunale.
2. Alla disciplina di cui al comma 1 sono soggette anche le iniziative poste in essere da soggetti senza fine di lucro.
3. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, con pagamento in misura ridotta di € 50 salvo diversa determinazione della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689; l'accertatore può, inoltre, disporre l'immediata cessazione dell'utilizzo non autorizzato ovvero esercitato in difformità alle prescrizioni, ordinando il ripristino dei luoghi.

Art. 7

(Divieto di utilizzo di spazi ed aree pubbliche del Comune di Caorle)

1. Chiunque voglia utilizzare spazi ed aree pubbliche del Comune di Caorle, ivi compreso il soprassuolo ed il sottosuolo, deve essere preventivamente autorizzato nei modi e nei termini previsti dagli specifici Regolamenti Comunali.
2. Alla disciplina di cui al comma 1 sono soggette anche le iniziative poste in essere da soggetti senza fine di lucro.
3. La violazione delle norme del presente articolo, qualora non punita da altro specifico regolamento, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, con pagamento in misura ridotta di € 50 salvo diversa determinazione della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689; l'accertatore può, inoltre, disporre l'immediata cessazione dell'utilizzo non autorizzato ovvero esercitato in difformità alle prescrizioni, ordinando il ripristino dei luoghi.

TITOLO II

(PULIZIA E DECORO NEI CENTRI ABITATI)

Capo I

(Pulizia e ordine dei Centri Abitati)

Art. 8

(Disposizioni generali in materia di pulizia dei centri abitati)

1. Fatto salvo che il fatto non costituisca più grave reato è vietato sporcare o lordare in qualsiasi modo i luoghi pubblici, quelli aperti al pubblico, ivi compresi i relativi suoli.
2. Fatto salvo che il fatto non costituisca più grave reato è altresì vietato sporcare o lordare in qualsiasi modo i manufatti e le cose collocate nei luoghi pubblici e in quelli aperti al pubblico passaggio.
3. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, con pagamento in misura ridotta di € 50 salvo diversa determinazione della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689; l'accertatore può, inoltre, disporre l'immediato ripristino delle condizioni precedenti alla messa in essere del comportamento vietato fissando un tempo congruo per il ripristino.
4. Qualora non sia possibile provvedere all'immediato ripristino di quanto sporcato o lordato, provvederà l'Amministrazione Comunale addebitando tutte le spese a carico del trasgressore dell'eventuale obbligato in solido.

Art. 9

(Pulizia delle aree date in concessione)

1. È vietato ai concessionari di suolo pubblico a qualsiasi titolo, sporcare, gettare o lasciar cadere rifiuti solidi o liquidi e danneggiare o alterare in qualsiasi modo i luoghi in concessione.
2. I titolari o i gestori di negozi, pubblici esercizi, laboratori e simili aventi in concessione suolo pubblico nonché coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche a qualsiasi titolo sono tenuti a mantenere costantemente pulite le aree in concessione in modo che eventuali rifiuti al suolo per effetto di fattori meteorologici (vento, pioggia, ect.) non sporchino le aree limitrofe. In ogni caso, almeno una volta al giorno, al termine dello svolgimento dell'attività sul suolo pubblico devono provvedere all'integrale pulizia delle aree in concessione.
3. La violazione delle norme del presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500 con pagamento in misura ridotta di € 50 salvo diversa determinazione della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689; l'accertatore può, inoltre, disporre l'immediata pulizia dell'area in concessione fissando un tempo congruo per tale pulizia.
4. Nel caso un concessionario, nell'ambito di un biennio, si renda responsabile di più violazioni al presente articolo si applica la sanzione accessoria della sospensione della concessione per un

giorno alla prima ripetizione della violazione, di due giorni alla seconda, di quattro giorni alla terza, di otto giorni alla quarta, e della decadenza della concessione in caso ripeta la violazione per cinque o più volte; il calcolo della ripetizione e la relativa sanzione accessoria saranno applicate dagli uffici competenti al rilascio dell'autorizzazione.

Art. 10

(Obbligo di pulizia e fruibilità per la clientela dei servizi igienici nei pubblici esercizi)

1. Chiunque sia titolare di un pubblico esercizio ovvero di una attività per la quale sia obbligatoria la presenza di servizi igienici destinati alla clientela ha l'obbligo di mantenerli in buono stato di manutenzione e di pulizia e di consentirne la fruizione alla propria clientela.
2. Nel caso per ragioni di forza maggiore non sia possibile la fruibilità dei servizi igienici è fatto obbligo ai soggetti di cui al primo comma di darne comunicazione nel più breve tempo possibile al Corpo di Polizia Locale via posta elettronica certificata o telefonicamente, indicando il tempo necessario per il ripristino degli stessi.
3. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, con pagamento in misura ridotta di € 50 salvo diversa determinazione della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 11

(Tutela degli edifici, della segnaletica stradale, delle fermate del trasporto pubblico locale e degli impianti tecnologici pubblici)

1. È vietato alterare l'estetica di:
 - a) edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto
 - b) cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate
 - c) immobili compresi nel perimetro dei centri storici
 - d) cose esposte per necessità o consuetudine o per destinazione alla pubblica fede
 - e) cose destinate a pubblico servizio, a pubblica utilità, difesa o reverenza mediante affissioni di qualsiasi tipo, ivi compresa l'apposizione di biglietti ed adesivi di piccole dimensioni prodromici alla realizzazione di negozi giuridici di qualsiasi tipo o comunque destinati a pubblicizzare manifestazioni o servizi a qualsiasi titolo espletate.
2. È vietato applicare, in qualsivoglia maniera, adesivi e scritti o disegni di qualsiasi natura senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale qualora prevista su:
 - a) la pavimentazione;
 - b) le attrezzature e gli impianti che costituiscono fermate del trasporto pubblico locale, di linea e non di linea;
 - c) gli impianti dell'illuminazione pubblica;
 - d) le panchine;

- e) gli alberi;
 - f) ogni altro elemento di arredo urbano o di pubblica utilità.
3. Rispondono, inoltre, a titolo proprio delle violazioni di cui ai commi 1 e 2 anche coloro che dalle predette violazioni ricevono oggettivamente, direttamente o indirettamente, un beneficio di natura pubblicitaria senza necessità di provare che siano i committenti delle azioni sanzionate.
 4. Fatto salvo che il fatto non sia punito da specifica normativa statale la violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, con pagamento in misura ridotta di € 50 salvo diversa determinazione della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689; l'accertatore può, inoltre, disporre l'immediata rimozione di quanto applicato o affisso fissando un tempo congruo per tale rimozione.
 5. Qualora non sia possibile provvedere all'immediata rimozione di quanto applicato o affisso, provvederà l'Amministrazione Comunale addebitando tutte le spese a carico dell'autore del comportamento vietato, di colui che ne riceve oggettivamente, direttamente o indirettamente, un beneficio di natura pubblicitaria e dell'eventuale obbligato in solido.

Art. 12
(Esercizio di attività produttive sul suolo pubblico)

1. È vietato esercitare attività produttive sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio senza l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.
2. È consentito effettuare senza preventiva autorizzazione riparazioni di veicoli o natanti di breve durata e per guasti di modesta entità e comunque sempre originate da cause di forza maggiore e/o caso fortuito e al solo fine di raggiungere il luogo autorizzato all'effettuazione di manutenzione e/o riparazione il più vicino possibile.
3. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, con pagamento in misura ridotta di € 50 salvo diversa determinazione della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689; l'accertatore può, inoltre, disporre l'immediata interruzione dei lavori fissando un tempo congruo per la rimozione di quanto presente sul suolo pubblico o aperto al pubblico e la pulizia dei luoghi.

Art. 13
(Lavaggio dei veicoli e di altre cose mobili)

1. È vietato il lavaggio dei veicoli e di qualsiasi altra cosa mobile sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio al di fuori degli autolavaggi autorizzati.
2. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, con pagamento in misura ridotta di € 50 salvo diversa determinazione della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689; l'accertatore può, inoltre, disporre l'immediata interruzione del lavaggio fissando un tempo congruo per la rimozione di quanto presente sul suolo pubblico o aperto al pubblico.

Art. 14
(Battitura di indumenti, panni e tappeti)

1. È vietato scuotere, spolverare e battere sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio, indumenti, panni, tappeti, stuoie, materassi, stracci e simili. Ovvero quando l'attività esercitata su finestre o terrazze, anche private, possa recare disturbo ai passanti sulla pubblica via.
2. In deroga al divieto di cui al comma precedente è consentito compiere tali operazioni negli orari previsti dal "*Regolamento per la disciplina delle attività rumorose*" avendo cura di preventivamente accertare che contemporaneamente al compimento delle predette attività non transitino pedoni ovvero di non arrecare disturbo alle attività economiche sottostanti.
3. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, con pagamento in misura ridotta di € 50 salvo diversa determinazione della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 15
(Lavaggio ed esposizione di indumenti, panni e tappeti)

1. È vietato lavare sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio indumenti, panni, tappeti, stuoie, materassi, stracci e simili.
2. È, altresì, vietato tendere funi aeree e stendere indumenti, panni e simili ad asciugare su tutti gli edifici tutelati ai sensi della normativa dei beni culturali e nelle aree pedonali urbane come definite ai sensi dell'art. 3 del Codice della Strada;
-
3. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, con pagamento in misura ridotta di € 50 salvo diversa determinazione della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689; l'accertatore può, inoltre, disporre l'immediato ripristino delle condizioni precedenti all'effettuazione del comportamento vietato fissando un tempo congruo per il ripristino dei luoghi.

Art. 16
(Caduta di acqua sulla pubblica via)

1. È vietato far gocciolare liquidi dalle finestre e dalle terrazze sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio, a seguito di lavaggi, innaffiatura di fiori e piante o per qualsivoglia altra ragione.
2. È inoltre vietato spargere o gettare acqua sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio quando le condizioni meteorologiche lascino prevedere possibilità di gelate.
3. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, con pagamento in misura ridotta di € 50 salvo diversa determinazione della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 17
(Scarichi pubblici e privati)

1. È vietato otturare gli scarichi pubblici o immettervi sostanze o materiali che possano essere causa di intasamento, nonché introdurre spazzature o rifiuti liquidi nelle caditoie destinate allo scolo delle acque.
2. I proprietari degli immobili e chiunque sia nel loro godimento deve provvedere alla manutenzione e a garantire il buon funzionamento dei tubi di scarico delle acque in modo di evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici o dispersione sul suolo pubblico, nonché tenere in buono stato di efficienza le grondaie e i tubi di scarico fino al suolo.
3. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, con pagamento in misura ridotta di € 50 salvo diversa determinazione della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689; l'accertatore può, inoltre, disporre il ripristino della pervietà nel più breve tempo possibile dei manufatti otturati.
4. Nel caso di impossibilità di ripristino da parte del trasgressore, vi provvederà la Pubblica Amministrazione addebitando il costo a carico del trasgressore.

Art. 18
(Trasporto di materiali di facile dispersione)

1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa in materia di circolazione stradale, di circolazione nautica, di igiene e di ambiente, chiunque all'interno del territorio comunale intenda trasportare materiali di facile dispersione, (quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo la rena, la calcina, il carbone, la terra, la sabbia, le limature, la segatura, i detriti, il fango, le acque luride, ect.) sono tenuti ad assumere adeguati accorgimenti atti a impedire la dispersione sul suolo, nell'acqua e nell'aria dei materiali trasportati.
2. Qualora, anche per fatto accidentale non dipendente dalla volontà del trasportatore, dovessero verificarsi perdite di carico anche parziali o dispersioni sul suolo, nell'acqua e nell'aria dei materiali trasportati il trasportatore deve provvedere all'immediata pulizia delle aree interessate dalla dispersione nonché alla loro eventuale bonifica, dandone immediata notizia all'Autorità Comunale per il tramite della Polizia Locale o di altra forza di polizia.
3. È vietato, comunque, effettuare trasporti di materiali di facile dispersione qualora le avversità delle condizioni meteorologiche possano facilitare detta dispersione.
4. Qualora non prevista da altra disposizione di legge, la violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, con pagamento in misura ridotta di € 50 salvo diversa determinazione della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689; l'accertatore può, inoltre, disporre l'immediata pulizia dell'area interessata alla dispersione da parte del trasportatore fissando un tempo congruo per l'effettuazione della pulizia trascorso il quale provvederà l'Amministrazione Comunale addebitando il costo a carico del trasgressore.

Art. 19
(Estirpamento dell'erba e cura delle siepi e delle piante)

1. I proprietari e i conduttori delle aree e degli immobili con annessi giardini o aree verdi comunque denominate, unitamente agli amministratori dei condomini quando costituiti, sono tenuti a provvedere all'estirpamento dell'erba che invada le aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio confinanti, a curare e potare le siepi e ogni altra pianta che invada la pubblica via, rio o canale.
2. I proprietari e i conduttori delle aree e degli immobili con annessi giardini o aree verdi comunque denominate, unitamente agli amministratori dei condomini quando costituiti, sono tenuti a mantenere ordinati e puliti i giardini e le aree verdi, tagliando con regolarità l'erba, potando le piante e raccogliendo gli eventuali rifiuti che accidentalmente venissero a depositarsi.
3. Con ordinanza dell'Autorità Comunale possono inoltre essere stabiliti limiti, divieti o obblighi, o imposte particolari prescrizione o cautele nella cura o nella gestione delle piante e delle aree verdi, al fine di prevenire eventuali problematiche di natura sanitaria o ambientale.
4. Fatta salva l'applicazione delle norme del Codice della Strada, la violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, con pagamento in misura ridotta di € 50 salvo diversa determinazione della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689; l'accertatore, inoltre, nei casi prevista dai commi 1. e 2. dispone l'immediata pulizia dell'area verde interessata ricettacolo dei rifiuti, la potatura delle piante e delle siepi fissando un tempo congruo al contravventore per l'effettuazione delle predette operazioni trascorso il quale provvederà l'Amministrazione Comunale addebitando il costo a carico del trasgressore.

Capo II
(Decoro nei centri abitati)

Art. 20
(Atti contrari al decoro e alla decenza in relazione all'abbigliamento)

1. È vietato circolare nei luoghi pubblici o aperti al pubblico passaggio, in costume da bagno o a torso nudo, qualora, in relazione alla particolare natura della località o alle circostanze, possa derivarne pregiudizio per il decoro della città o la dignità dei luoghi stessi.
2. È altresì vietato spogliarsi nei luoghi pubblici o aperti al pubblico passaggio, compreso i luoghi privati esposti alla pubblica vista.
3. E' inoltre vietato esporsi nudi alla pubblica vista in qualsiasi luogo, ivi compresi gli arenili.
4. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, con pagamento in misura ridotta di € 50 salvo diversa determinazione della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689; l'accertatore, inoltre, dispone che il contravventore provveda a indossare idonei capi di abbigliamento, consoni al decoro del luogo.

Art. 21
**(Atti contrari al decoro in relazione alla pulizia personale
ed all'espletamento dei bisogni corporali)**

1. È vietato eseguire la pulizia personale nei luoghi pubblici o aperti al pubblico passaggio dei centri abitati, compreso i luoghi privati esposti alla pubblica vista, ad esclusione dei luoghi all'uopo destinati.
2. È vietato anche usare saponi, shampoo, collutori e detersivi utilizzando le fontane pubbliche o private collocate nei luoghi pubblici o aperti al pubblico passaggio.
3. È vietato espletare i propri bisogni fisiologici nei luoghi pubblici o aperti al pubblico passaggio dei centri abitati.
4. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, con pagamento in misura ridotta di € 50 salvo diversa determinazione della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689; l'accertatore, inoltre, dispone che il contravventore provveda a interrompere l'attività vietata prevista ai commi 1 e 2, ovvero provveda all'immediata pulizia dell'area.
5. Qualora la violazione del comma 3 avvenga in un'area di particolare tutela così come individuata dagli artt. 4, 5 e 6 del presente regolamento, l'accertatore, con ordine scritto e motivato ordina al trasgressore l'allontanamento dal luogo ove ha commesso il fatto; l'ordine viene emesso nelle forme e nelle modalità previste dall'art. 10 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, ed è trasmesso con immediatezza al Questore di Venezia nonché, nel caso che i trasgressori siano soggetti che presentano situazioni di disagio sociale, ai servizi del competente Settore Servizi alla Persona.

Art. 22
(Atti contrari al decoro in relazione al consumo di alimenti e bevande)

1. Qualora, in relazione allo svolgimento di particolari eventi ed in relazione alla particolare natura della località o alle circostanze, possa derivarne pregiudizio per il decoro della città o la dignità dei luoghi stessi, il Sindaco può emanare apposita ordinanza con cui si vieta o si impongono particolari prescrizioni al consumo di alimenti e bevande seduti al suolo nei luoghi pubblici o aperti al pubblico passaggio dei centri abitati.
2. La violazione alle ordinanze sindacali previste dal presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, con pagamento in misura ridotta di € 50 salvo diversa determinazione della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689; l'accertatore, inoltre, può disporre che il contravventore provveda a interrompere l'attività vietata ed alla rimozione dei residui di cibi e bevande e dei contenitori utilizzati.
3. Qualora la violazione dei divieti previsti dalle ordinanze di cui al comma 1. avvenga in un'area di particolare tutela così come individuata dagli articoli 4 e 5 del presente Regolamento, l'accertatore, tenuto conto del pericolo di reiterazione del comportamento sanzionato e dell'effettiva ostruzione alla circolazione pedonale, con ordine scritto e motivato ordina al trasgressore l'allontanamento dal luogo ove ha commesso il fatto; l'ordine viene emesso nelle forme e nelle modalità previste dall'art. 10 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, ed è trasmesso

con immediatezza al Questore di Venezia nonché, nel caso che i trasgressori siano soggetti che presentano situazioni di disagio sociale, ai servizi del competente Settore Servizi alla Persona.

Art. 23
(Atti contrari al decoro in relazione all'uso improprio
delle aree
pedonali e delle strutture viarie)

1. E' vietato, in tutto il territorio del Comune di Caorle, qualora, in relazione alla particolare natura della località o alle circostanze, possa derivarne pregiudizio per il decoro della città o la dignità dei luoghi stessi, sedersi o sdraiarsi a terra, sui gradini, sotto i portici e comunque costituire ostacolo alla libera circolazione dei pedoni.
2. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, con pagamento in misura ridotta di € 50 salvo diversa determinazione della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689; l'accertatore, inoltre, può disporre che il contravventore provveda a interrompere l'attività vietata.
3. Qualora la violazione dei divieti previsti dal presente articolo avvenga in un'area di particolare tutela così come individuata dagli articoli 4 e 5 del presente Regolamento ovvero su una struttura afferente al trasporto pubblico, l'accertatore, tenuto conto del pericolo di ripetizione del comportamento sanzionato e dell'effettiva ostruzione alla circolazione pedonale ovvero alla fruizione delle panchine o degli elementi del servizio di trasporto pubblico, con ordine scritto e motivato ordina al trasgressore l'allontanamento dal luogo ove ha commesso il fatto; l'ordine viene emesso nelle forme e nelle modalità previste dall'art. 10 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, ed è trasmesso con immediatezza al Questore di Venezia nonché, nel caso che i trasgressori siano soggetti che presentano situazioni di disagio sociale, ai servizi del competente Settore Servizi alla Persona.

Art. 24
(Atti contrari al decoro in relazione alla balneazione
nelle acque dei centri urbani)

1. Fatto salvo che il fatto costituisca più grave reato, è vietato bagnarsi, tuffarsi e/o nuotare in tutti i rii, canali e bacini interni ai centri urbani.
2. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, con pagamento in misura ridotta di € 50 salvo diversa determinazione della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689; l'accertatore, inoltre, dispone che il contravventore provveda a interrompere l'attività vietata.
3. Qualora la violazione dei divieti previsti dal comma 1 e avvenga in un'area di particolare tutela così come individuata dagli articoli 4 e 5 del presente Regolamento, l'accertatore, tenuto conto del pericolo di reiterazione del comportamento sanzionato e del pericolo, effettivo o potenziale, per la circolazione nautica, con ordine scritto e motivato ordina al trasgressore l'allontanamento dal luogo ove ha commesso il fatto. L'ordine viene emesso nelle forme e nelle

modalità previste dall'art. 10 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, ed è trasmesso con immediatezza al Questore di Venezia.

Art. 25

(Atti contrari al decoro in relazione all'abuso di assunzione di alcool sulla pubblica via)

1. Qualora vengano accertati in determinate aree del territorio comunale ripetuti atti contrari al decoro in relazione all'abuso di assunzione di alcool sulla pubblica via, il Sindaco con propria ordinanza può disporre, in orari determinati, il divieto di assunzione di bevande alcoliche di qualsiasi genere, tipologia e gradazione, al di fuori dei luoghi autorizzati alla somministrazione e dei relativi plateatici; in assenza di plateatico il divieto si ritiene operante oltre il raggio di metri cinque dal perimetro esterno del locale.
2. Con la medesima ordinanza di cui al comma 1. può essere altresì vietato, nei medesimi orari, il trasporto volto alla consumazione in area o spazio pubblico all'uopo non predisposto ovvero senza un giustificato motivo di bevande alcoliche di qualsiasi genere, tipologia e gradazione.
3. Qualora ne ricorra la necessità, con l'ordinanza di cui al comma 1. può inoltre essere vietato organizzare e partecipare a scorribande di due o più persone tra pubblico esercizio e pubblico esercizio, finalizzate al non responsabile festeggiamento, che comporti disturbo della civile convivenza, di eventi o ricorrenze pubbliche o private quali addii al celibato/nubilato, lauree, etc...
4. La violazione alle norme previste nelle ordinanze di cui al comma 1. è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, con pagamento in misura ridotta di € 50 salvo diversa determinazione della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689; l'accertatore, inoltre, dispone che il contravventore provveda a interrompere l'attività vietata e procede al sequestro amministrativo cautelare, finalizzato alla confisca, di quanto utilizzato per la commissione dell'illecito.
5. Qualora la violazione dei divieti previsti dalle ordinanze di cui al comma 1. avvenga in un'area di particolare tutela così come individuata dagli articoli 4 e 5 del presente Regolamento, l'accertatore, tenuto conto del pericolo di reiterazione del comportamento sanzionato, con ordine scritto e motivato ordina al trasgressore l'allontanamento dal luogo ove ha commesso il fatto; l'ordine viene emesso nelle forme e nelle modalità previste dall'art. 10 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, ed è trasmesso con immediatezza al Questore di Venezia nonché, nel caso che i trasgressori siano soggetti che presentano situazioni di disagio sociale, ai servizi del competente Settore Servizi alla Persona.

Art. 26

(Atti contrari al decoro in relazione alla collocazione di lucchetti)

1. È vietato in tutto il territorio comunale collocare sui ponti, sulle transenne delimitanti i marciapiedi o comunque su qualsiasi elemento di arredo urbano lucchetti, catenine od ogni altro oggetto simile.
2. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, con pagamento in misura ridotta di € 50 salvo diversa determinazione della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689; l'accertatore provvede, inoltre, alla rimozione dei lucchetti, delle

catenine o di ogni altro oggetto simile collocati in violazione del divieto di cui al comma 1 ed a farli smaltire come rifiuti.

Art. 27
(Esposizione della merce)

1. E' vietata l'esposizione di merce quale gadget, souvenir, abbigliamento e simili che riproduca immagini lesive del decoro, offensive delle convinzioni morali, civili e/o religiose delle persone.
2. Salvo che il fatto non costituisca reato la violazione del divieto di cui al comma 1 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, con pagamento in misura ridotta di € 50 salvo diversa determinazione della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689; l'accertatore può disporre che il contravventore provveda a interrompere l'attività vietata e procedere al sequestro amministrativo cautelare, finalizzato alla confisca, di quanto utilizzato per la commissione dell'illecito.
3. Nel caso che il contravventore, titolare di autorizzazione comunale, nell'arco di un triennio si renda responsabile di più violazioni al presente articolo si applica la sanzione accessoria della sospensione della autorizzazione per un giorno alla prima ripetizione della violazione, di due giorni alla seconda, di quattro giorni alla terza, di otto giorni alla quarta, e di quindici giorni ogni violazione successiva; il calcolo della ripetizione e la relativa sanzione accessoria saranno applicate dagli uffici competenti al rilascio dell'autorizzazione.

Art. 28
(Ulteriori atti contrari al decoro)

1. È vietato in tutto il territorio comunale in ogni luogo pubblico o aperto al pubblico:
 - a) depositare recipienti o cose sotto le pubbliche fontane;
 - b) entrare negli spazi erbosi, cogliere fiori, manomettere piante o comunque danneggiarle;
 - c) calpestare, sedersi o sdraiarsi sulle aiuole e negli spazi erbosi dei giardini nonché nelle aree verdi interdette attraverso apposita segnaletica dei parchi;
 - d) bivaccare negli arenili, nelle aiuole o negli spazi erbosi, anche non interdetti da apposita segnaletica;
 - e) sdraiarsi o salire con i piedi sulle panchine e in ogni caso bivaccare su di esse;
 - f) arrampicarsi sugli alberi, sui pali, sulle inferriate, sugli edifici, sui monumenti;
 - g) arrampicarsi sui lampioni dell'illuminazione pubblica;
 - h) depositare carrozzelle, carretti, carriole ed altri veicoli sotto i portici, nei sottopassaggi, a ridosso delle vetrine o degli accessi ai locali, nonché in ogni altro luogo dove possano arrecare intralcio alla viabilità.
2. È vietato, ai soggetti diversi da coloro che espletano compiti di polizia stradale ai sensi dell'art. 12 del Codice della Strada:
 - a) usare o manomettere gli apparati per la regolazione della circolazione stradale;

- b) utilizzare segnali luminosi o acustici analoghi, simili o anche che solamente imitino i dispositivi luminosi ed acustici previsti dall'art. 177 dello stesso Codice della Strada.
3. Salvo che il fatto non costituisca reato o altra violazione di legge, la violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, con pagamento in misura ridotta di € 50 salvo diversa determinazione della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Qualora la violazione dei divieti previsti dal presente articolo avvenga in un'area di particolare tutela così come individuata dagli articoli 4 e 5 del presente Regolamento, l'accertatore, tenuto conto del pericolo di reiterazione del comportamento sanzionato e del pericolo, effettivo o potenziale, per la fruizione delle aree interessate, con ordine scritto e motivato ordina al trasgressore l'allontanamento dal luogo ove ha commesso il fatto; l'ordine viene emesso nelle forme e nelle modalità previste dall'art. 10 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, ed è trasmesso con immediatezza al Questore di Venezia.

TITOLO III

(TUTELA DELL'INCOLUMITÀ PUBBLICA E DELLA FRUIBILITÀ URBANA)

Capo I

(Tutela dell'incolumità pubblica)

Art. 29

(Divieti relativi ai veicoli)

1. Ovunque nel territorio comunale è vietato legare o incatenare velocipedi, monopattini, pattini, monopattini biga elettrici tipo Segway e tutti gli acceleratori di velocità comunque denominati, skateboard o hoverboard alle transenne delimitanti i marciapiedi, ai sostegni della segnaletica stradale ai pali dell'illuminazione pubblica o comunque a qualsiasi elemento di arredo urbano ad esclusione dei porta bicicletta collocati nelle aree pubbliche o aperte al pubblico.
2. È altresì vietato parcheggiare o far sostare veicoli di qualsiasi tipo o trazione sulle aree verdi, sulle aiuole ed in qualsiasi altro spazio avente specifica e diversa destinazione d'uso.
3. È infine vietato abbandonare velocipedi privi di parti funzionali sulla pubblica via o legarli o incatenarli alle transenne delimitanti i marciapiedi, ai sostegni della segnaletica stradale ai pali dell'illuminazione pubblica o o comunque a qualsiasi elemento di arredo urbano compresi porta bicicletta collocati nelle aree pubbliche o aperte al pubblico.
4. Qualora non prevista da altra norma di legge, la violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, con pagamento in misura ridotta di € 50 salvo diversa determinazione della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689; l'accertatore applica la sanzione accessoria della rimozione del veicolo e successiva custodia con spese a carico del contravventore, provvedendo o facendo provvedere alla rimozione di eventuali vincoli (catene, lucchetti, etc...), qualora necessario.
5. Nei casi di violazione di cui al comma 3. si procederà, anche in assenza di individuazione del trasgressore, allo smaltimento come rifiuto dei veicoli privi di parti funzionali.

Art. 30

(Giochi sulle aree pubbliche o nelle aree attigue)

1. Sono vietati, nelle aree pubbliche o aperte al pubblico i giochi con la palla e ogni altro gioco, individuale o di gruppo, anche mediante il lancio di oggetti ed attrezzi, che possa arrecare pericolo o molestia alle persone, danni alle strade e alle proprietà pubbliche o private ovvero disturbo alla quiete pubblica.
2. Il divieto di cui al comma 1. non si applica alle aree appositamente attrezzate all'interno dei parchi e dei giardini pubblici ed in ogni altra area attrezzata all'uso dall'Amministrazione Comunale.

3. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, con pagamento in misura ridotta di € 50 salvo diversa determinazione della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689; l'accertatore procede al sequestro amministrativo cautelare, finalizzato alla confisca, di quanto utilizzato per la commissione dell'illecito.

Art. 31
(Sgombero della neve e del ghiaccio)

1. Su tutto il territorio comunale i proprietari e i conduttori degli immobili compresi i titolari di negozi, pubblici esercizi e laboratori, unitamente agli amministratori dei condomini quando costituiti, in tutto il territorio comunale hanno l'obbligo di sgombrare dalla neve e dal ghiaccio il suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio limitrofo al proprio immobile per una fascia di larghezza di almeno un metro e mezzo, provvedendo anche allo spargimento del sale quando le condizioni meteorologiche lo richiedano o comunque quando lo prescrive l'Autorità Comunale.
2. È vietato depositare o scaricare sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio la neve o il ghiaccio provenienti dalle aree private.
3. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, con pagamento in misura ridotta di € 50 salvo diversa determinazione della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 32
(Circolazione dei carretti per il trasporto di cose)

1. Per circolare nelle aree pubbliche o aperte al pubblico dei centri abitati di Caorle i carretti a mano per il trasporto di cose devono essere dotati esclusivamente di ruote di gomma, piena o con camera d'aria, sia sull'asse principale che, qualora ne fossero provvisti, sugli appoggi anteriori per il superamento dei gradini, ed avere gli appoggi posteriori gommati.
2. E' vietato lasciare incustoditi sulle aree pubbliche e aperte al pubblico i mezzi di cui al precedente comma.
3. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, con pagamento in misura ridotta di € 50 salvo diversa determinazione della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Qualora vengano accertate violazioni al comma 1. l'agente accertatore provvede al sequestro cautelare del mezzo finalizzato alla sua confisca.
5. Qualora vengano accertate violazioni al comma 2 l'agente accertatore applica la sanzione accessoria della rimozione del mezzo e successiva custodia con spese a carico del contravventore.

Art. 33
(Trasporto di oggetti pesanti o voluminosi)

1. In tutto il territorio comunale il trasporto manuale di oggetti pesanti o voluminosi o pericolosi deve essere effettuato con tutte le idonee cautele e secondo le migliori tecniche conosciute.
2. Gli oggetti acuminati o taglienti come vetri, ferri appuntiti, e simili devono essere muniti degli opportuni ripari durante il trasporto.
3. Gli oggetti rigidi come tubi, aste, scale qualora superino la lunghezza di cm 300 devono essere trasportati orizzontalmente e venir sorretti da almeno due persone.
4. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, con pagamento in misura ridotta di € 50 salvo diversa determinazione della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 34
(Circolazione e trasporto di animali pericolosi)

1. In tutto il territorio comunale è vietata la circolazione e il trasporto di animali pericolosi per qualsivoglia ragione se non rinchiusi in apposite ed idonee gabbie.
2. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, con pagamento in misura ridotta di € 50 salvo diversa determinazione della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 35
(Circolazione di carrozze, cavalli ed altri animali da tiro e da soma)

1. Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada, la circolazione di carrozze, cavalli ed altri animali da tiro e da soma può essere, con ordinanza dell'Autorità Comunale, assoggettata a particolari limiti o prescrizioni, in relazione alla necessità di garantire la fruibilità di determinate aree o l'effettuazione di particolari manifestazioni.
2. La violazione dei limiti e delle prescrizioni limitazioni stabilite ai sensi del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, con pagamento in misura ridotta di € 50 salvo diversa determinazione della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 36
(Rotture di vetri)

1. È vietato rompere vetri sulle aree pubbliche o aperte al pubblico.

2. Non è punibile colui che causa la rottura accidentale di un vetro sulle aree pubbliche o aperte al pubblico, ma è tenuto a raccogliere immediatamente i frammenti di vetro prodottosi per non mettere in pericolo la sicurezza di chi circola nell'area.
3. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, con pagamento in misura ridotta di € 50 salvo diversa determinazione della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689; l'accertatore può, inoltre, disporre l'immediata pulizia dell'area interessata alla rottura dei vetri da parte del contravventore fissando un tempo congruo per l'effettuazione della pulizia trascorso il quale provvederà l'Amministrazione Comunale addebitando tutte le spese a carico del trasgressore e dell'eventuale obbligato in solido.

•

Art. 37 (Lavori rumorosi)

1. L'esecuzione di lavori rumorosi è consentita nei limiti previsti dal *"Regolamento per la disciplina delle attività rumorose"*.
2. Fatte salve le sanzioni previste dal Codice Penale, dal *"Regolamento per la disciplina delle attività rumorose"* e dalla specifica normativa in materia, l'esecuzione di lavori rumorosi che creino disturbo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, con pagamento in misura ridotta di € 50 salvo diversa determinazione della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689; l'accertatore, inoltre, dispone l'immediata sospensione dei lavori.

•

Art. 38 (Cautele obbligatorie in occasione di lavori)

1. I marmisti, gli scalpellini, i muratori, i pittori e i decoratori, nonché gli operai in genere, quando lavorano in un'area pubblica o aperta al pubblico o nelle loro immediate adiacenze, devono provvedere al collocamento di idonei ripari o altri accorgimenti atti ad impedire che strumenti, schegge, detriti, polvere, colori o liquidi possano cadere sui passanti e che il lavoro sia comunque causa di danno o molestia al pubblico.
2. Le vetrine, le porte, le cancellate, i muri od altri oggetti prospicienti un'area pubblica o aperta al pubblico, ed ogni altro manufatto, quando sono dipinti o verniciati di fresco, devono essere adeguatamente segnalati o riparati.
3. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, con pagamento in misura ridotta di € 50 salvo diversa determinazione della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689; l'accertatore può, inoltre, disporre la collocazione degli idonei ripari o segnali fissando un tempo congruo per la collocazione degli stessi, disponendo altresì la sospensione dei lavori fino ad avvenuta collocazione.

Art. 39
(Apertura di botole e chiusini)

1. E' vietato sollevare o aprire caditoie, chiusini, botole o pozzetti senza l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.
2. Chiunque, sollevi od apra caditoie, chiusini, botole o pozzetti deve adottare le adeguate cautele per la sicurezza della circolazione stradale e delle persone, posizionare la necessaria segnaletica conforme al Codice della Strada nonché eventuali fanali a luce rossa in modo che le insidie siano visibili a sufficiente distanza, durante la notte o anche di giorno in caso di scarsa visibilità, nonché a mantenerli costantemente efficienti.
3. Fatte salve le sanzioni previste dal Codice Penale e dal Codice della Strada, la violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, con pagamento in misura ridotta di € 50 salvo diversa determinazione della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689; l'accertatore può, inoltre, disporre la collocazione degli idonei ripari o segnali fissando un tempo congruo per la collocazione degli stessi, trascorso il quale provvederà l'Amministrazione Comunale addebitando tutte le spese a carico del trasgressore e dell'eventuale obbligato in solido.

Art. 40
(Protezione di pozzi, cisterne e di ogni altro scavo)

1. I pozzi e le cisterne devono essere provviste, a cura dei proprietari e di coloro che gli gestiscono, di bocche e di sponde munite di idoneo parapetto, chiusura o di ogni altro riparo atto ad impedire che vi cadano persone, animali ed oggetti in genere.
2. Gli scavi, le cave e le fosse, ovunque collocati, devono essere adeguatamente segnalati e delimitati con apposite barriere atte ad impedire che vi cadano persone, animali ed oggetti in genere.
3. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, con pagamento in misura ridotta di € 50 salvo diversa determinazione della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689; l'accertatore può, inoltre, disporre la collocazione degli idonei ripari o segnali fissando un tempo congruo per la collocazione degli stessi, trascorso il quale provvederà l'Amministrazione Comunale addebitando tutte le spese a carico del trasgressore e dell'eventuale obbligato in solido.

Art. 41
(Installazione di tralicci, gru e altri impianti di sollevamento)

1. L'installazione di tralicci, di pali di sostegno, di intelaiature, di ponti di fabbrica, di gru o di altri impianti di sollevamento deve essere effettuata secondo le regole della buona tecnica in modo da evitare pericoli per chi si trovi nelle aree pubbliche o aperte al pubblico.
2. Gli impianti di cui al comma precedente anche se realizzati su aree private debbono essere ancorati solidamente o disposti in modo da impedire la loro caduta sulle aree pubbliche o aperte al pubblico ovvero sulle altrui proprietà.

3. I bracci delle gru nei momenti di inattività debbono essere lasciati in modo da offrire la minima resistenza al vento e senza alcun carico agganciato che durante il movimento del braccio possa insistere verticalmente su aree pubbliche o private confinanti.
4. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, con pagamento in misura ridotta di € 50 salvo diversa determinazione della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 42
(Carichi sospesi)

1. Le manovre con carichi sospesi sopra aree pubbliche o aperte al pubblico non possono essere effettuate senza autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.
2. Le autorizzazioni di cui al comma precedente sono rilasciate dall'Amministrazione Comunale nei casi di assoluta necessità in relazione ai lavori da eseguire e al luogo ove sono eseguiti.
3. Nell'autorizzare la movimentazione di carichi sospesi l'Amministrazione Comunale può prescrivere l'adozione di particolari cautele, la realizzazione di ponteggi protettivi il transito di persone e veicoli, ovvero limitazioni orarie.
4. Fatto salvo quanto previsto dal *“Regolamento Comunale per l'utilizzo di banchine e specchi acquei lungo il porto canale del Rio Interno di Caorle”*, le prescrizioni dei commi precedenti non si applicano alle mere operazioni di carico / scarico merci dall'imbarcazione qualora tali operazioni siano svolte sui pontili dedicati o sulle rive pubbliche e le gru siano installate sulle imbarcazioni da cui si scarica la merce. Gli addetti alla movimentazione delle merci dovranno adottare tutte le cautele necessarie affinché le predette operazioni avvengano con la massima sicurezza.
5. La movimentazione di carichi sprovvista dell'autorizzazione del comma 1 ovvero il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al comma 3 del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, con pagamento in misura ridotta di € 50 salvo diversa determinazione della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689; l'agente accertatore dispone l'immediata cessazione delle movimentazioni sprovviste di autorizzazione ovvero che non rispettino le prescrizioni dell'Amministrazione Comunale.

Art. 43
(Recinzioni)

1. Fatto salvo quanto previsto dal *“Regolamento Edilizio”*, le recinzioni confinanti con aree pubbliche o aperte al pubblico devono essere prive di sporgenze acuminate o taglienti o di fili spinati fino all'altezza di m. 2,30.
2. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, con pagamento in misura ridotta di € 50 salvo diversa determinazione della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. L'agente accertatore dispone l'immediata rimozione delle recinzioni difformi alle prescrizioni di cui al comma 1, stabilendo un congruo tempo per l'esecuzione dei lavori da parte del contravventore; in caso di ulteriore inadempienza provvede l'Amministrazione Comunale addebitando tutte le spese a carico del trasgressore e dell'eventuale obbligato in solido.

Art. 44
(Rovino di parti od accessori di fabbricati)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 677 del codice penale, ogni edificio e le sue pertinenze debbono essere tenuti in buono stato di conservazione per evitare pericoli e danni. Particolare diligenza deve essere rivolta, anche mediante ispezioni periodiche, alla buona conservazione dei camini, dei fumaioli, delle balconate, dei cornicioni, dei rivestimenti, degli stemmi, dei tetti, delle grondaie o degli intonaci.
2. Qualora si verificano improvvisi pericoli di rovina o di caduta di oggetti, i proprietari e coloro che hanno in godimento il fabbricato hanno l'obbligo di provvedere immediatamente ad apporre gli opportuni segnali e ripari a tutela della pubblica incolumità, e di darne contestuale avviso all'Autorità Comunale anche per il tramite del Comando di Polizia Locale o di altre forze di Polizia.
3. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, con pagamento in misura ridotta di € 50 salvo diversa determinazione della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'agente accertatore intimerà al trasgressore l'adozione di immediate misure volte a preservare la pubblica incolumità.

Art. 45
(Collocamento di oggetti di ornamento e di cose mobili in luoghi privati)

1. Gli oggetti di ornamento, come vasi, cassette di fiori, gabbie ed altri oggetti, collocati anche occasionalmente sui balconi, terrazzi o appesi alle pareti, debbono essere assicurati in modo tale da evitare che possano cadere su aree pubbliche o aperte al pubblico.
2. Fatte salve le sanzioni previste dal Codice Penale, la violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, con pagamento in misura ridotta di € 50 salvo diversa determinazione della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689; l'accertatore dispone l'immediata rimozione degli ornamenti pericolosi.
3. In caso di inottemperanza o di impossibilità alla rimozione da parte del trasgressore, provvederà l'Amministrazione Comunale addebitando tutte le spese a carico del trasgressore e dell'eventuale obbligato in solido.

Art. 46
(Altre cautele obbligatorie in luoghi privati)

1. I proprietari e i locatari di immobili, o comunque chiunque ne abbia il godimento, laddove siano presenti delle imposte esterne, hanno l'obbligo di assicurarle in modo che non possano muoversi o cadere a danno dei passanti.

2. L'obbligo di cui al comma 1. è esteso anche ad altri elementi fissi o mobili, quali tende, insegna, lampade, persiane o simili, al fine di impedire che, divelti dalla violenza del vento o per altra causa, possano creare danno ai passanti.
3. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, con pagamento in misura ridotta di € 50 salvo diversa determinazione della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689; l'accertatore dispone l'immediata messa in sicurezza o la rimozione degli elementi pericolosi.

Art. 47
(Installazione di cavi elettrici)

1. I cavi per l'adduzione dell'energia elettrica, in via precaria o provvisoria nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, possono essere installati previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.
2. I cavi installati a terra devono essere protetti da appositi cavidotti protetti filo.
3. I cavi aerei devono essere collocati ad almeno cm 300 dal suolo nelle aree pedonali e ad almeno cm 500 dal suolo nelle aree aperte alla circolazione veicolare.
4. Le installazioni di cui ai commi precedenti debbono essere eseguite secondo le regole della buona tecnica per evitare incidenti e danni alle persone e alle cose.
5. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, con pagamento in misura ridotta di € 50 salvo diversa determinazione della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689; l'accertatore dispone l'immediata rimozione dei cavi installati in modo difforme dalle autorizzazioni rilasciate dall'Amministrazione Comunale o non rispettosi delle prescrizioni previste dal presente articolo.

Art. 48
(Accensione di fuochi e di artifici pirotecnici)

1. Nei centri abitati di tutto il territorio comunale è vietato accendere ed alimentare fuochi bruciando sterpi, rifiuti di giardinaggio ed ogni altro materiale quando ne possa derivare danno e molestia al vicinato ovvero quando il fumo che ne deriva invade le aree pubbliche o aperte al pubblico.
2. Nei centri abitati è, parimenti, vietato accendere artifici pirotecnici esplodenti di qualsiasi natura.
3. In tutto il territorio comunale è vietato innalzare aerostati con fiamme.
4. Fuori dai centri abitati è consentito bruciare piccoli cumuli di materiale vegetale alle seguenti condizioni:
 - a) che il fuoco venga acceso all'interno dei terreni ove è stato prodotto il materiale vegetale;

- b) che venga bruciata giornalmente una quantità di materiale vegetale non superiore ai tre steri per ettaro posseduto o coltivato;
 - c) che il fuoco non generi fumo che invada aree pubbliche o aperte al pubblico;
 - d) che il fuoco non venga acceso a meno di 100 metri da case, boschi, siepi o cumuli di materiale infiammabile;
 - e) che chi ha acceso il fuoco presenzi al suo evolversi fino al suo completo spegnimento, coadiuvato, se necessario, da un adeguato numero di persone esperte nella gestione dei fuochi.
5. Con ordinanza dell'Autorità Comunale potranno essere stabiliti ulteriori obblighi o limitazioni alle operazioni di cui al comma 4.
6. In deroga ai divieti di cui ai commi precedenti è consentito nelle giornate del 5 e del 6 gennaio di ogni anno accendere, anche all'interno dei centri abitati, i falò di materiale vegetale collegati alla tradizione del "Panevin" alle seguenti condizioni:
- a) che chi organizza chieda autorizzazione all'Amministrazione Comunale almeno 20 giorni prima la data dell'evento tradizionale;
 - b) che il fuoco venga acceso all'interno di un'area di adeguata dimensione per consentire ai partecipanti previsti di assistervi nella massima sicurezza;
 - c) che venga bruciata nel falò una quantità di materiale vegetale non superiore ai tre steri;
 - d) che chi ha organizzato il falò presenzi all'evolversi del fuoco fino al suo completo spegnimento, coadiuvato, se necessario, da un adeguato numero di persone esperte nella gestione dei fuochi munite di adeguato presidio antincendio;
 - e) che qualora il falò venga acceso in un'area pavimentata siano adottate misure per impedire che il fuoco sia a contatto diretto e danneggi la pavimentazione.
 - f) che qualora il falò venga acceso in un'area non pavimentata siano adottate misure per consentire la agevole raccolta e lo smaltimento dei residui della combustione.
7. Il divieto di cui al comma 1 non si applica all'accensione dei fuochi per la realizzazione di barbecue sempre che il fumo prodotto durante la cottura non provochi danno o molestie al vicinato.
8. Il divieto di cui al comma 1 non si applica altresì all'accensione di fuochi disposti o autorizzati con specifico provvedimento dell'Amministrazione Comunale.
9. I divieti di cui ai commi 2 e 3 non si applicano all'accensione dei fuochi artificiali autorizzati ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S..
10. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, con pagamento in misura ridotta di € 50 salvo diversa determinazione della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689; l'accertatore dispone l'immediato spegnimento dei fuochi accessi in modo difforme alle norme del presente articolo e la cessazione dello sparo di artifici pirotecnici vietati.
11. Per le violazioni del precedente comma 2 l'accertatore provvede, inoltre, al sequestro finalizzato alla confisca degli artifici pirotecnici detenuti dal contravventore e non ancora esplosi che saranno smaltiti secondo le modalità di legge.

Art. 49
(Detenzione e deposito di materie infiammabili)

1. È vietato detenere nelle case di abitazione e loro pertinenze, nei negozi, nelle botteghe e negli esercizi in genere, materie liquide, solide e gassose facilmente infiammabili, in quantità superiore a quella d'uso corrente per fini domestici, per il tipo di locale o dell'esercizio e comunque fatto salvo quanto previsto dalle norme per la prevenzione degli incendi.
2. L'Autorità Comunale, con propria apposita ordinanza, per ragioni di sicurezza e igiene, può vietare o stabilire limitazioni alla detenzione di materie liquide, solide e gassose facilmente infiammabili anche in luoghi privati.
3. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, con pagamento in misura ridotta di € 50 salvo diversa determinazione della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689; l'accertatore provvede, con l'eventuale ausilio di personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, al sequestro finalizzato alla confisca dei materiali infiammabili detenuti dal contravventore in violazione delle norme del presente articolo.

Art. 50
(Altri divieti per la prevenzione di incendi e esplosioni)

1. È vietato, allo scopo di prevenire incendi ed esplosioni, usare, manipolare o travasare a contatto del pubblico prodotti esplosivi, gas e altre sostanze infiammabili al di fuori dei luoghi a ciò destinati ed autorizzati.
2. È, inoltre, vietato, allo scopo di prevenire incendi ed esplosioni, far uso di fiamme o accendere fuochi in luogo pubblico o privato senza giustificato motivo e senza le dovute cautele in particolare nelle zone alberate, in quelle a vegetazione arborea o arbustiva, nei parchi e giardini e loro vicinanze, ad esclusione delle aree appositamente attrezzate.
3. È, altresì, vietato, allo scopo di prevenire incendi ed esplosioni, depositare in luoghi di pubblico transito recipienti, serbatoi, cisterne contenenti sostanze infiammabili o esplodenti e loro residui, nonché stazionare con veicoli o natanti, usati o adibiti per il trasporto delle suddette sostanze, nelle adiacenze di fabbricati o di altri luoghi frequentati da persone.
4. È, in fine, vietato, allo scopo di prevenire incendi ed esplosioni, porre, lasciar cadere o disperdere sul suolo pubblico materie infiammabili che possano essere causa di incendio.
5. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, con pagamento in misura ridotta di € 50 salvo diversa determinazione della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689; l'accertatore ordina, inoltre, al contravventore la cessazione immediata dei comportamenti pericolosi e la rimozione degli effetti derivanti.
6. In caso di inottemperanza all'ordine di rimozione degli effetti derivanti dalla violazione, provvederà l'Amministrazione Comunale addebitando tutte le spese a carico del trasgressore e dell'eventuale obbligato in solido.

Art. 51
(Emissioni di esalazioni, fumi e polvere)

1. Fatto salvo quanto disposto dalle norme di legge in materia di inquinamento atmosferico nonché quanto disposto dall'art. 674 del codice penale, è vietato sollevare polvere, provocare emissioni di fumo, pulviscolo, fuliggine, vapori ed esalazioni di qualsiasi natura che arrechino danno o molestia alle persone ed agli animali.
2. È fatto obbligo a tutti coloro che, per motivo della loro attività, debbono compiere operazioni che possono sollevare polvere, provocare fumo, vapore, odori nauseabondi o molesti, di svolgere le predette attività in modo di minimizzare i rischi di arrecare danno o molestia alle persone ed agli animali nonché ogni cautela possibile per evitare gli inconvenienti, secondo le migliori tecniche conosciute.
3. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, con pagamento in misura ridotta di € 50 salvo diversa determinazione della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689; l'accertatore ordina, inoltre, al contravventore la cessazione immediata dei comportamenti pericolosi e la rimozione degli effetti derivanti.
4. In caso di inottemperanza all'ordine di rimozione degli effetti derivanti dalla violazione, provvederà l'Amministrazione Comunale addebitando tutte le spese a carico del trasgressore e dell'eventuale obbligato in solido.

Capo II
(Tutela della fruibilità urbana)

Art. 52
(Utilizzo delle fontane)

1. Oltre a quanto disposto dall'art. 21, comma 2. è vietato l'utilizzo dell'acqua pubblica delle fontane per usi diversi dal dissetarsi o sciacquarsi le mani.
2. È consentito altresì l'utilizzo dell'acqua pubblica delle fontane per abbeverare gli animali.
3. È vietato qualsiasi utilizzo dell'acqua delle fontane ornamentali.
4. È altresì vietato danneggiare o rendere non fruibili, ostruendone le bocchette, le fontane pubbliche o ostruirne gli scarichi.
5. È infine vietato raccogliere monetine od altri oggetti depositati nelle fontane pubbliche; tale raccolta può essere effettuata esclusivamente da personale incaricato dall'Amministrazione Comunale.
6. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, con pagamento in misura ridotta di € 50 salvo diversa determinazione della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

7. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo l'accertatore ordina, inoltre, al contravventore l'immediata remissione in pristino della funzionalità della fontana; in caso di inottemperanza provvederà l'Amministrazione Comunale addebitando tutte le spese a carico del trasgressore e dell'eventuale obbligato in solido.
1. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo l'accertatore provvede, inoltre, al sequestro finalizzato alla confisca delle monetine e degli oggetti eventualmente raccolti e dei mezzi e strumenti utilizzati per commettere l'illecito.

Art. 53
(Accaparramento di clienti)

1. E' vietato a chiunque eserciti il commercio su area pubblica importunare i passanti con l'offerta insistente di merci e di richiamare l'attenzione con grida e schiamazzi.
2. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, con pagamento in misura ridotta di € 50 salvo diversa determinazione della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689; l'accertatore ordina, inoltre, al contravventore la cessazione immediata del comportamento vietato.
3. Nel caso che il contravventore, nell'ambito di un anno, si renda responsabile di più violazioni al presente articolo si applica la sanzione accessoria della sospensione dell'attività per un giorno alla prima ripetizione della violazione, di due giorni alla seconda, di quattro giorni alla terza, di otto giorni alla quarta, e di quindici giorni ogni violazione successiva; il calcolo della ripetizione e la relativa sanzione accessoria saranno applicate dagli uffici competenti al rilascio dell'autorizzazione.

Art. 54
(Mestieri girovaghi)

1. E' vietato esercitare nel territorio comunale i mestieri girovaghi quale il fotografo, l'arrotino o il lustra scarpe, senza l'autorizzazione, comunque denominata, del Comune ovvero non rispettando quanto prescritto nell'autorizzazione o negli specifici regolamenti di settore.
2. É vietata qualsiasi attività che si svolga su suolo pubblico diversa da quelle previste dal Capo III del presente Titolo, che sia espressione o meno di capacità artistica e che possa suscitare l'ammirazione o l'interesse del pubblico con la finalità della raccolta di denaro.
3. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, con pagamento in misura ridotta di € 50 salvo diversa determinazione della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689; l'accertatore ordina, inoltre, al contravventore la cessazione immediata dei comportamenti vietati.
4. Per le violazioni del precedente comma 2 l'accertatore provvede, inoltre, al sequestro finalizzato alla confisca del danaro eventualmente raccolto e dei mezzi e strumenti utilizzati per commettere l'illecito.
5. Qualora la violazione del divieto previsto dal comma 2 avvenga in un'area di particolare tutela così come individuata dagli articoli 4 e 5 del presente Regolamento, l'accertatore, tenuto conto

del pericolo di reiterazione del comportamento sanzionato e del pericolo, effettivo o potenziale, di turbamento della circolazione anche pedonale, con ordine scritto e motivato ordina al trasgressore l'allontanamento dal luogo ove ha commesso il fatto; l'ordine viene emesso nelle forme e nelle modalità previste dall'art. 10 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, ed è trasmesso con immediatezza al Questore di Venezia.

Art. 55
**(Raccolte di firme, distribuzione di materiale informativo,
vendita di biglietti di lotterie e raccolte di fondi)**

1. Fatto salvo quanto previsto dal *“Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni ed effettuazione del servizio”*, su suolo pubblico o aperto al pubblico sono vietate le raccolte di firme, la distribuzione di materiale informativo, la vendita di biglietti di lotterie, ovvero la raccolta fondi in favore di onlus o altre forme associative in forma itinerante.
2. Chiunque intenda occupare suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio con banchetti e/o gazebo per raccolta di firme, per la distribuzione di materiale informativo, per la vendita di biglietti di lotterie e simili e raccolte di fondi deve attenersi scrupolosamente alle prescrizioni contenute nell'atto concessione o impartite, anche verbalmente, a tutela della fruibilità dei centri abitati, dagli organi addetti alla vigilanza.
3. Qualora la natura delle attività poste in essere possa creare situazioni di conflitto, anche potenziali con altre analoghe occupazioni o manifestazioni, potranno essere imposte particolari prescrizioni o imposto lo spostamento di luogo, data o orario di svolgimento.
4. E' vietato esercitare le attività disciplinate dal presente articolo ai minori degli anni 18.
5. Chiunque eserciti le attività disciplinate dal presente articolo dovrà:
 - a) adottare modalità di approccio con gli interlocutori non aggressive, petulanti o insistenti, evitando in ogni caso di importunare i passanti;
 - b) esplicitare chiaramente le finalità dell'attività esercitata, nonché, in caso di raccolta fondi, le modalità con cui i fondi eventualmente raccolti vengono amministrati;
 - c) rispettare scrupolosamente la normativa relativa alla raccolta e al trattamento dei dati personali;
 - d) esporre in modo ben visibile un cartellino o tessera di riconoscimento, munito di fotografia, dove siano visibili il proprio nome e cognome, la denominazione dell'ente o dell'associazione per conto della quale viene effettuata l'attività ed il proprio status (se dipendente dell'ente o dell'associazione, volontario o collaboratore retribuito/non retribuito);
 - e) evitare di avvicinare minori di anni 18;
6. La raccolta fondi mediante donazioni di denaro contante è consentita esclusivamente nel pieno rispetto della normativa fiscale; in ogni caso la raccolta dovrà essere effettuata con l'utilizzo di bollettari madre-figlia, numerati progressivamente, contenenti gli estremi identificativi dell'ente/associazione che effettua la raccolta, la descrizione delle finalità della raccolta, i dati anagrafici dell'incaricato che riceve la donazione, gli estremi identificativi (compreso il codice fiscale) del soggetto che effettua la donazione, l'informazione se tale donazione consente o non consente benefici fiscali e di quale natura.

7. Resta salva la disciplina prevista per la propaganda elettorale
8. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, con pagamento in misura ridotta di € 50 salvo diversa determinazione della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'accertatore può, inoltre, disporre l'immediata cessazione dell'attività non autorizzata ovvero esercitata in difformità alle prescrizioni, ordinando il ripristino dei luoghi.
9. In caso di raccolta fondi mediante donazioni di denaro contante effettuate in violazione alle norme del presente articolo, l'accertatore provvede, inoltre, al sequestro finalizzato alla confisca del denaro eventualmente raccolto e dei mezzi e strumenti utilizzati per commettere l'illecito.
10. Nelle aree di maggior tutela identificate dagli articoli 4 e 5 del presente Regolamento, costituendo la violazione del presente articolo una limitazione alla libera fruizione delle aree, l'accertatore, con ordine scritto e motivato ordina al trasgressore l'allontanamento dal luogo ove ha commesso il fatto. L'ordine viene emesso nelle forme e nelle modalità previste dall'art. 10 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, ed è trasmesso con immediatezza al Questore di Venezia.

Capo III

(Tutela della fruibilità dei centri abitati in relazione all'esecuzione di manifestazioni artistiche)

Art. 56 **(Artisti di strada)**

1. Ai fini e per gli effetti del presente Regolamento, per artista di strada si intende colui che esercita personalmente e in luogo pubblico o aperto al pubblico, in modo estemporaneo, senza la corresponsione di un predeterminato corrispettivo per la prestazione, il cui compenso è lasciato alla libera offerta dello spettatore, le seguenti manifestazioni artistiche:
 - a) figurative;
 - b) musicali (suonatore, cantante, cantastorie);
 - c) recitative;
 - d) giochi di abilità e di prestigio;
 - e) saltimbanco, mimo, clown, giocoliere;
 - f) trampoliere;
 - g) creatore di figure e pupazzi con palloncini gonfiabili;
 - h) statua vivente.
2. L'elencazione di cui al comma 1. ha carattere esemplificativo e non esaurisce tutte le fattispecie possibili; per le attività non ricomprese nel predetto elenco, l'Amministrazione Comunale valuterà, di volta in volta, se siano o meno riconducibili per analogia di finalità e caratteristiche alla medesima disciplina.
3. Dell'arte di strada fa parte lo spettacolo di strada, come definito nell'elenco delle attrazioni dello spettacolo viaggiante del Ministero per i beni e le attività culturali di cui all'articolo 4 della Legge 18 marzo 1968, n. 337; più precisamente lo spettacolo di strada è l'attività spettacolare svolta sul territorio nazionale senza l'impiego di palcoscenico, di platea e di apprezzabili

attrezzature, con il pubblico disposto in cerchio, grazie alle sole capacità degli artisti, ovvero attraverso l'impiego di *"minimi strumenti ad uso esclusivo degli artisti"*; il numero degli addetti scritturati nell'attività deve essere inferiore a 8 e il numero delle rappresentazioni eseguite nell'arco dell'anno deve essere inferiore a 150.

4. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente Regolamento, non rientrano fra le manifestazioni artistiche dell'arte in strada l'esecuzione di ritratti, quadri e attività similari.

Art. 57

(Modalità per l'esercizio dell'attività di artista di strada)

1. Chi intende esercitare l'arte di strada deve presentare comunicazione scritta direttamente al Comando di Polizia Locale, utilizzando apposito modulo predisposto, che deve essere compilato in ogni sua parte indicando le generalità dell'artista o degli artisti, il tipo di spettacolo che intende proporre al pubblico, l'area tra quelle individuate con separato atto della Giunta Comunale, l'orario e il periodo dell'esibizione precisando se utilizzerà o meno strumenti musicali e amplificatori.
2. Per coloro che si esibiscono in gruppo deve essere specificata l'identità di ogni componente.
3. Alla comunicazione deve essere allegata fotocopia di idoneo e valido documento di riconoscimento del sottoscrittore; per i cittadini extracomunitari deve essere inoltre allegata copia del permesso di soggiorno o documento equipollente.
4. Il firmatario della comunicazione è individuato come responsabile dell'esibizione.
5. Nel caso di musicisti, suonatori, cantanti o in ogni caso previsto dalla legge in materia di tutela dei diritti d'autore, il soggetto interessato dovrà provvedere alla comunicazione all'ufficio competente ed al pagamento della SIAE.
6. La comunicazione di cui al comma 1. deve essere presentata almeno sette giorni prima della data della rappresentazione/esibizione e, previa valutazione del rispetto delle norme del presente Regolamento, viene vidimata dal Comando del Corpo di Polizia Locale.
7. Non saranno considerate valide le comunicazioni fatte con modulistica diversa da quella predisposta dal Comune.
8. La comunicazione vidimata costituisce nulla osta all'esercizio dell'attività di *"artista di strada"*.
9. Il nulla osta potrà essere concesso per un massimo di 7 giorni consecutivi e per due volte nell'arco dell'anno.
10. Non verranno accolte comunicazioni che presentino un calendario frazionato, diverso da quello indicato al punto precedente
11. Qualora risultino presentate più istanze per la medesima area e per lo stesso arco temporale le stesse saranno accolte in base all'ordine cronologico di presentazione; a tal fine farà fede il timbro di ricezione apposto dal Comando di Polizia Locale.
12. Non è prevista la possibilità di recuperare le giornate perse anche se per cause indipendenti dalla volontà dell'artista (malattia, condizioni meteo avverse, manifestazioni pubbliche, etc...).

13. L'artista di strada deve tenere sempre con sé la comunicazione presentata e vidimata dal Comando di Polizia Municipale ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.
14. E' consentito l'uso di piccoli impianti di amplificazione di limitata potenza purché le emissioni sonore, in relazione al rumore di fondo e in ordine alle caratteristiche dello spazio circostante, non risultino eccessive e non superino i livelli di rumorosità previsti dalla normativa vigente in materia.

Art. 58

(Motivi ostativi all'esercizio dell'attività di artista di strada)

1. Il nulla osta all'esercizio dell'attività di "*artista di strada*" previsto dall'articolo 57, comma 8. può essere negato in presenza di uno dei seguenti casi:
 - a) per il medesimo arco temporale, ora e luogo è già stata "autorizzata" altra attività di artista di strada;
 - b) non vi è la materiale disponibilità dell'area indicata per lavori stradali o per manifestazioni già programmate la cui contemporaneità ne rende incompatibile lo svolgimento;
 - c) costituisce pericolo o intralcio per la circolazione o impedisce il libero accesso alle attività commerciali limitrofe;
 - d) Il calendario delle rappresentazioni/esibizioni proposto non rispetta le indicazioni del Regolamento;
 - e) l'artista è incorso nelle sanzioni accessorie di cui all'art. 63, 2° comma del presente Regolamento;
 - f) L'artista, sanzionato per violazioni al regolamento per l'arte in strada, non ha provveduto al pagamento della sanzione prevista e non ha presentato ricorso contro la stessa;
 - g) In precedenti occasioni l'artista ha danneggiato la cosa pubblica.
2. Il rifiuto motivato, è trascritto sullo stesso modulo di comunicazione ed è restituito al richiedente.

Art. 59

(Durata e localizzazione delle esibizioni degli artisti di strada)

1. L'artista di strada potrà esibirsi sullo stesso posto per il quale ha ottenuto il nulla osta, per un tempo non superiore alle tre ore consecutive, ripetibili due volte nell'arco della stessa giornata e distanziate fra loro da una pausa di almeno 5 ore; gli orari di esibizione saranno quelli indicati nella comunicazione.
2. Ogni rappresentazione/esibizione non potrà durare più di 30 minuti continuativi che dovranno essere intervallati da una pausa di almeno 10 minuti.
3. Lo spazio necessario all'esibizione non può eccedere i 4 metri quadrati e non può essere occupato in modo permanente con strutture, elementi o costruzioni.
4. Lo spazio dove si svolge l'esibizione non può essere occupato prima dell'inizio della rappresentazione/esibizione stessa.

Art. 60
(Pulizia, decoro degli spazi - Responsabilità)

1. L'artista di strada è responsabile del mantenimento della pulizia dello spazio utilizzato per l'esibizione e di eventuali danneggiamenti al manto stradale o a qualsiasi struttura di proprietà pubblica.
2. L'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali danni a persone o cose derivanti da comportamenti dell'artista di strada.

Art. 61
(Luoghi e periodi in cui è consentita l'arte di strada)

1. L'esercizio dell'arte di strada è consentito sugli spazi, nei periodi e negli orari individuati con separato atto della Giunta Comunale.
2. E' comunque facoltà dell'Amministrazione Comunale con specifico provvedimento, concedere deroghe alle disposizioni del presente Regolamento, in occasione di particolari ricorrenze o manifestazioni, nonché vietare temporaneamente l'arte di strada per sopraggiunte esigenze di ordine pubblico o per altre ragioni ostative contingenti.
3. L'Amministrazione Comunale potrà inoltre derogare alle norme previste dal presente Capo in occasione del "Festival Internazionale del Teatro di Strada" o similari manifestazioni, organizzate dal Comune di Caorle o con il patrocinio dello stesso.

Art. 62
(Divieti previsti per l'esercizio dell'arte di strada)

1. E' vietato all'artista di strada esercitare professionalmente attività di vendita, ovvero attività rientranti nella disciplina del commercio su area pubblica, di cui al Titolo X del D.Lgs 31.3.1998 n. 114; non rientra nel concetto di vendita la cessione, senza corrispettivo prefissato, delle opere frutto della creatività dell'artista di strada (figure realizzate con palloncini, CD/DVD musicali, ecc.).
2. Sono vietate attività che si esprimono nella realizzazione di oggetti che si configurano come attività artigianale (realizzazione di anelli, collane, oggettistica in genere).
3. E' vietata l'attività diretta a speculare sull'altrui credulità o a sfruttare l'altri pregiudizio (indovini, ciarlatani, cartomanti e simili).
4. Sono vietati, se al di fuori dei Circhi e simili complessi, numeri tipici dell'arte circense, che comportino:
 - a) impiego di animali esotici o pericolosi (es: incantatore di serpenti);
 - b) esibizioni di animali ammaestrati, anche se domestici;
 - c) acrobazie pericolose per l'artista e per il pubblico (es: il funambolo);
 - d) impiego di armi di qualunque tipo (es. lanciatore di coltelli).
5. In ogni caso le esibizioni degli artisti di strada non possono costituire pericolo o intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

6. E' vietato esercitare l'arte di strada davanti agli ingressi degli uffici pubblici, degli esercizi commerciali, delle chiese o degli edifici di culto;
7. E' inoltre vietato esercitare l'arte di strada nei luoghi in cui si stanno svolgendo celebrazioni, manifestazioni pubbliche, religiose, di culto e politiche, se non ricomprese nei programmi della celebrazione o manifestazione, ovvero laddove possano creare disturbo allo svolgimento delle stesse.

Art. 63

(Sanzioni previste per l'esercizio dell'arte di strada)

1. La violazione delle norme degli articoli 56, 57, 59, 60 comma 1., 61 e 62 del presente Regolamento è punita, qualora non punita con altra specifica norma, con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, con pagamento in misura ridotta di € 50 salvo diversa determinazione della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689; l'accertatore ordina, inoltre, al contravventore la cessazione immediata dell'attività artistica.
2. Nel caso che il contravventore, nel corso dell'anno, si renda responsabile in momenti diversi di più violazioni alle norme del presente Capo, si applica la sanzione accessoria della revoca dei nulla osta già concessi con divieto di rilascio di nuovo nulla osta per l'anno in corso e per quello successivo; il calcolo della ripetizione e la relativa sanzione accessoria saranno applicate dagli uffici competenti al rilascio del nulla osta.
3. In caso di esercizio di attività di artista di strada in assenza di nulla osta o con nulla osta revocato l'accertatore provvede, inoltre, al sequestro finalizzato alla confisca del danaro eventualmente raccolto e dei mezzi e strumenti utilizzati per commettere l'illecito.
4. Qualora le violazioni di cui al comma 1. avvengano in un'area di particolare tutela così come individuata dagli articoli 4 e 5 del presente Regolamento, l'accertatore, tenuto conto del pericolo di reiterazione del comportamento sanzionato e del pericolo, effettivo o potenziale, di turbamento della circolazione anche pedonale, con ordine scritto e motivato ordina al trasgressore l'allontanamento dal luogo ove ha commesso il fatto; l'ordine viene emesso nelle forme e nelle modalità previste dall'art. 10 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, ed è trasmesso con immediatezza al Questore di Venezia.

TITOLO IV (SICUREZZA URBANA)

Capo I (Vivibilità dei centri abitati e prevenzione dei fenomeni di insicurezza urbana)

Art. 64 (Disturbo della quiete e del riposo)

1. E' vietato turbare in qualsiasi modo la quiete e il riposo delle persone con rumori, suoni (anche a scopo pubblicitario), canti e spettacoli comunque denominati, fermo restando quanto previsto dal *"Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose"* e dall'art. 659 del Codice Penale.
2. E' vietato l'uso di apparecchi sonori, anche se portatili, all'interno dei giardini pubblici, delle spiagge, dei mezzi di trasporto pubblico locale terrestre e/o acqueo, in prossimità di chiese, scuole, ospedali, case di cura o case di ricovero per anziani, qualora l'utilizzo di tali apparecchi possa creare disturbo alla quiete pubblica.

La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, con pagamento in misura ridotta di € 50 salvo diversa determinazione della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'accertatore ordina, inoltre, al contravventore la cessazione immediata dei comportamenti vietati.

Art. 65 (Limitazioni all'utilizzo di spray, contenitori o bicchieri di vetro o altri oggetti o prodotti)

5. Durante particolari periodi dell'anno o in occasione di manifestazioni o particolari ricorrenze, al fine di prevenire molestie o situazioni di pericolo, con ordinanza del Sindaco come esponente della comunità locale, possono essere stabiliti limiti o divieti al porto o all'utilizzo di spray e contenitori o bicchieri in vetro o altri oggetti o prodotti che, in relazione alle circostanze, ne sia inopportuno il porto o l'utilizzo.
6. La violazione delle limitazioni stabilite ai sensi del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, con pagamento in misura ridotta di € 50 salvo diversa determinazione della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689; l'accertatore procede al sequestro amministrativo cautelare, finalizzato alla confisca, di quanto utilizzato per la commissione dell'illecito.

Art. 66

(Limitazioni alle attività ed agli orari di apertura di esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione alimenti e bevande siti all'interno di particolari aree)

1. Nelle aree del territorio comunale in cui si manifestino particolari situazioni di allarme sociale derivanti da fenomeni di degrado consistenti soprattutto in assembramenti di numerose avventori che, stazionanti all'esterno di esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione alimenti e bevande, consumino sulla pubblica via bevande in misura e forma tali da compromettere la qualità della vita ed il riposo delle persone residenti nonché le comuni regole di vita civile, potranno essere imposte limitazioni agli orari di apertura di esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione alimenti e bevande ubicati all'interno di dette aree.
2. Le limitazioni di cui al comma precedente sono stabilite con ordinanza del Sindaco come esponente della comunità locale, su conforme parere della Giunta Comunale che individua esattamente la delimitazione delle aree e i contenuti puntuali delle limitazioni; le limitazioni hanno la durata massima di un anno, prorogabili al massimo per un altro anno.
3. Le limitazioni stabilite ai sensi del comma 1. possono essere precedute da riduzioni agli orari di fruizione dei plateatici, con obbligo di non utilizzo degli stessi da parte dei concessionari.
4. Con l'ordinanza prevista al comma 2. potrà anche essere vietata qualsiasi forma e tipologia di spettacolo sul suolo pubblico, compresi nei plateatici dei pubblici esercizi, nonché il suono di strumenti musicali di qualsiasi tipo nonché l'impiego di impianti comunque atti alla diffusione della musica; potrà infine, essere vietato, all'interno di esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione alimenti e bevande, porre in essere qualsiasi forma di spettacolo e di intrattenimento musicale, ivi compreso l'impiego di impianti comunque atti alla diffusione della musica.
5. La violazione delle limitazioni stabilite ai sensi del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, con pagamento in misura ridotta di € 50 salvo diversa determinazione della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
6. Nel caso che i contravventori, nell'ambito di un biennio, si rendano responsabili di più violazioni al presente articolo si applica la sanzione accessoria della sospensione dell'attività per un giorno alla prima ripetizione del comportamento, di due giorni alla seconda, di quattro giorni alla terza, di otto giorni alla quarta, e di quindici giorni ogni violazione successiva; il calcolo della ripetizione e la relativa sanzione accessoria saranno applicate dagli uffici competenti al rilascio dell'autorizzazione.

Art. 67

(Limitazioni alle attività ed agli orari di apertura di singoli esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione alimenti e bevande)

1. Agli esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione di alimenti i cui avventori tengano comportamenti quali stazionare all'esterno dei locali dando origine ad assembramenti, consumare bevande alcoliche sulla pubblica via in misura e forma tali da compromettere la qualità della vita ed il riposo delle persone residenti o i cui comportamenti non siano adeguati alle comuni regole di vita civile o che siano comunque idonei a compromettere il senso di

sicurezza delle persone residenti e/o transiti, possono essere poste limitazioni agli orari di apertura.

2. Le limitazioni di cui al comma precedente sono stabilite con ordinanza del Sindaco come esponente della comunità locale, su conforme parere della Giunta Comunale che individua esattamente i contenuti puntuali delle limitazioni; le limitazioni hanno la durata massima di un anno, prorogabili al massimo per un altro anno.
3. Le limitazioni stabilite ai sensi del comma 1. possono essere precedute da riduzioni agli orari di fruizione dei plateatici, con obbligo di non utilizzo degli stessi da parte dei concessionari.
4. Con l'ordinanza prevista al comma 2. potrà anche essere vietata qualsiasi forma e tipologia di spettacolo sul suolo pubblico, compresi nei plateatici dei pubblici esercizi, nonché il suono di strumenti musicali di qualsiasi tipo e l'impiego di impianti comunque atti alla diffusione della musica; potrà infine, essere vietato, all'interno di esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione alimenti e bevande, porre in essere qualsiasi forma di spettacolo e di intrattenimento musicale, ivi compreso l'impiego di impianti comunque atti alla diffusione della musica.
5. La violazione delle limitazioni stabilite ai sensi del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, con pagamento in misura ridotta di € 50 salvo diversa determinazione della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
6. Nel caso che i contravventori, nell'ambito di un biennio, si rendano responsabili di più violazioni al presente articolo si applica la sanzione accessoria della sospensione dell'attività per un giorno alla prima ripetizione del comportamento, di due giorni alla seconda, di quattro giorni alla terza, di otto giorni alla quarta, e di quindici giorni ogni violazione successiva; il calcolo della ripetizione e la relativa sanzione accessoria saranno applicate dagli uffici competenti al rilascio dell'autorizzazione.

Art. 68

(Obblighi dei proprietari alla messa in sicurezza anti intrusione di aree ed edifici)

1. I proprietari di aree ed edifici che presentino profili di rischio per la sicurezza urbana costituendo luogo di ritrovo e/o temporanea dimora di spacciatori e assuntori di sostanze stupefacenti, soggetti senza fissa dimora, soggetti dediti all'ubriachezza abituale, etc..., hanno l'obbligo, qualora invitati formalmente per iscritto dall'Autorità Comunale, di provvedere alla messa in sicurezza sotto il profilo dell'anti intrusione di tali aree ed edifici, e devono ottemperarvi entro il termine prescritto.
2. Nel caso di inadempienza il Sindaco provvede con propria ordinanza, quale rappresentante della comunità locale, fissando un ulteriore termine a provvedere e stabilendo, nel caso di ulteriore inadempienza l'esecuzione coattiva dei lavori di messa in sicurezza con spese a carico del proprietario.
3. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, con pagamento in misura ridotta di € 50 salvo diversa determinazione della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 69

(Obblighi dei proprietari alla messa in sicurezza igienico sanitaria di aree ed edifici)

1. I proprietari di aree ed edifici che presentino profili di rischio igienico sanitario hanno l'obbligo, qualora invitati formalmente per iscritto dall'Autorità Comunale, di provvedere alla messa in sicurezza sotto il profilo indicato e devono ottemperarvi entro il termine prescritto.
2. Nel caso di inadempienza il Sindaco provvede con propria ordinanza, quale rappresentante della comunità locale, fissando un ulteriore termine a provvedere e stabilendo, nel caso di ulteriore inadempienza l'esecuzione coattiva dei lavori di messa in sicurezza con spese a carico del proprietario.
3. La violazione delle norme del presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, con pagamento in misura ridotta di € 50 salvo diversa determinazione della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 70

(Intralcio alla viabilità)

1. Nelle aree pedonali e nelle Z.T.L. così come definite ai sensi del Codice della Strada, nelle piazze, nei parcheggi, nelle intersezioni stradali disciplinate da lanterna semaforica del territorio comunale e fatte salve le norme del Codice della Strada, è vietato sostare senza motivazione, provocando intralcio alla circolazione anche pedonale, con comportamenti quali la mendicizia su aree pubbliche o accessibili al pubblico.
2. La violazione delle norme del presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, con pagamento in misura ridotta di € 50 salvo diversa determinazione della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. L'agente accertatore, qualora l'intralcio sia finalizzato alla raccolta non autorizzata di danaro o altre utilità, applica al trasgressore la sanzione amministrativa accessoria della confisca del danaro che costituisce prodotto della violazione, come disposto dall'art. 20 della legge 24 novembre 1981, n.689, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art.13 della medesima legge.
4. Qualora la violazione del divieto previsto dal comma 1 avvenga in un'area di particolare tutela così come individuata dagli artt. 4, 5 e 6 del presente regolamento, l'accertatore, tenuto conto del pericolo di reiterazione del comportamento sanzionato e del pericolo, effettivo o potenziale, di turbamento della circolazione anche pedonale, con ordine scritto e motivato ordina al trasgressore l'allontanamento dal luogo ove ha commesso il fatto; l'ordine viene emesso nelle forme e nelle modalità previste dall'art. 10 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, ed è trasmesso con immediatezza al Questore di Venezia nonché, nel caso che i trasgressori siano soggetti che presentano situazioni di disagio sociale, ai servizi del competente Settore Servizi alla Persona.

Art. 71

(Dimora con attrezzature da campeggio, caravan, autocaravan, roulotte, carri-abitazione, tende e accampamenti)

1. Salvo quanto disposto dalla vigente normativa in materia di complessi ricettivi all'aperto e dal Codice della Strada, in tutto il territorio comunale, in aree pubbliche e private aperte al pubblico, è vietata la sosta ai fini di campeggio e/o soggiorno e/o dimora anche temporanea, dei caravan, autocaravan, tende, roulotte, carri-abitazione, nonché il soggiorno occasionale con attrezzature da campeggio, in forma singola o collettiva.
2. Tale divieto non si applica per i carri-abitazione al seguito e servizio dello spettacolo viaggiante limitatamente al periodo di svolgimento della loro attività ed il tempo strettamente necessario al loro allestimento e smontaggio. Altresì tale divieto non si applica per gli stazionamenti regolari presso le aree attrezzate.
3. Salvo diversa disposizione dell'Autorità Comunale, da adottare con apposito atto, è consentita la sosta temporanea dei nomadi con le seguenti modalità:
 - a) Le famiglie di nomadi che viaggiano isolate o in gruppo aventi al seguito un numero massimo di 3 autovetture con caravan o 3 autocaravan o auto con caravan e autocaravan, comunque per un massimo di 3 veicoli o complesso di veicoli, possono sostare per un massimo di tre giorni. A detti gruppi, e limitatamente alle famiglie che hanno bambini che vengono avviati alla frequenza della scuola dell'obbligo, la sosta durante l'anno scolastico può essere consentita fino a due settimane.
 - b) Qualora nel territorio comunale risultassero già in sosta famiglie di nomadi, ulteriori richieste di sosta, per la stessa area o per altre aree, potranno essere autorizzate per un numero di auto con caravan e autocaravan che sommandosi a quelli già presenti nel territorio comunale non superino comunque il numero di tre veicoli o complessi di veicoli.
4. La sosta con le modalità anzidette, potrà avvenire solo previa autorizzazione comunale, che determinerà anche il luogo di sosta e nel rispetto delle norme di Legge e Regolamentari ed in particolare di quelle in materia di igiene, sanità e decoro delle aree pubbliche.
5. E' assolutamente vietato effettuare le pulizie personali ed effettuare bisogni fisiologici all'aperto, stendere i panni sulle aree pubbliche, utilizzare gli idranti per approvvigionarsi di acqua, insudiciare il suolo pubblico, abbandonare rifiuti di qualsiasi genere.
6. Per particolari, contingenti motivi di carattere umanitario, quali in specie alla presenza di portatori di handicap o di persone gravemente malate, il Sindaco, in deroga al divieto di sosta sopra indicato, con proprio motivato atto e per un tempo limitato, può autorizzare la sosta con i predetti mezzi nel territorio comunale.
7. La violazione delle norme del presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è punita, previa diffida anche verbale ai trasgressori a sgomberare l'area occupata immediatamente, con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, con pagamento in misura ridotta di € 50 salvo diversa determinazione della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
8. In caso di ottemperanza immediata alla diffida non si procederà alla contestazione e applicazione delle sanzioni. In caso di inottemperanza alla diffida, l'accertatore disporrà lo sgombero dell'area e il sequestro di veicoli e delle attrezzature ivi presenti, ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

ART. 72
(Sovraffollamento dei locali destinati ad abitazione)

1. E' vietato il sovraffollamento dei locali destinati ad abitazione.
2. Si considera sovraffollamento la permanenza nell'abitazione, anche se temporanea ed occasionale, di un numero di persone maggiore, rispetto a quello risultante dall'applicazione dei parametri indicati dall'articolo 2 e 3 del Decreto Ministeriale Sanità 5 luglio 1975, di una persona per unità abitativa fino a 40 mq. e di due persone per quelle di superficie superiori, che non sia qualificabile come mera visita di cortesia.
3. Nel caso in cui vi sia la presenza di minori degli anni 14 la tolleranza individuata al comma precedente viene aumentata fino al numero di detti minori.
4. La violazione delle norme del presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è punita, previa diffida anche verbale ai trasgressori a sgomberare l'alloggio occupato dalle persone eccedenti entro tre giorni, con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, con pagamento in misura ridotta di € 50 salvo diversa determinazione della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per ogni persona in soprannumero, oltre al sequestro dell'alloggio ai sensi dell'articolo 13 della medesima legge.
5. La diffida va inoltrata per iscritto anche al proprietario dell'alloggio; in caso di ottemperanza alla diffida non si procederà al sequestro dei locali.
6. In caso di inottemperanza alla diffida scritta, l'accertatore ordina lo sgombero dell'immobile dalle persone che vi alloggiano e di quanto a tal fine destinato, disponendo il sequestro ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
7. Della violazione risponde in concorso chi ha la disponibilità materiale dell'immobile ed il proprietario o il titolare di diritti reali o personali di godimento se imputabile a titolo di dolo o di colpa, sempre che dopo la comunicazione della diffida di cui al comma 5. non si sia attivato per l'effettivo rientro della violazione per quanto in sua possibilità.

ART. 73
(Occupazione di altri locali ad uso abitativo)

1. E' vietato l'utilizzo, al fine di abitarvi, di dimorarvi o di soggiornarvi, dei locali accessori delle abitazioni (spazi tecnici, magazzini, garages, ecc.....), dei locali aventi altra destinazione (magazzini-depositi, laboratori, fabbriche, negozi ecc.....) o dei locali abitativi privi di abitabilità/agibilità.
2. La semplice collocazione di giacigli o di altre attrezzature minimali, destinate a tal fine, comporta violazione della presente norma.
3. Detti locali, possono tuttavia essere utilizzati per i fini predetti unicamente in via occasionale e temporanea per esigenze contingenti ad esclusione di quelli non abitabili o agibili.
4. La violazione delle norme del presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è punita, previa diffida anche verbale ai trasgressori a sgomberare i locali occupati entro 24 ore, con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, con pagamento in misura ridotta

di € 50 salvo diversa determinazione della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per ogni occupante, oltre al sequestro dell'alloggio ai sensi dell'articolo 13 della medesima legge.

5. La diffida va inoltrata per iscritto anche al proprietario dell'alloggio; in caso di ottemperanza alla diffida non si procederà al sequestro dei locali.
6. In caso di inottemperanza alla diffida scritta, l'accertatore ordina l'immediato sgombero dei locali dalle persone che vi alloggiano e di quanto a tal fine destinato, disponendo il sequestro ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
7. Della violazione risponde in concorso chi ha la disponibilità materiale dell'immobile ed il proprietario o il titolare di diritti reali o personali di godimento se imputabile a titolo di dolo o di colpa, sempre che dopo la comunicazione della diffida di cui al comma 5. non si sia attivato per l'effettivo rientro della violazione per quanto in sua possibilità.

Capo II

(Stupefacenti - prevenzione degli atti che generano insicurezza urbana)

Art. 74

(Acquisto, ricevimento e consumo in luogo pubblico o aperto al pubblico di sostanze stupefacenti)

1. Fatte salve le previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309 e sue successive modificazioni ed integrazioni, è vietato, in ogni area pubblica o aperta al pubblico, acquistare, ricevere, consumare ed esibire per qualsiasi finalità sostanze stupefacenti.
2. La violazione delle norme del presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, con pagamento in misura ridotta di € 50 salvo diversa determinazione della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle cose utilizzate o utilizzabili per l'assunzione di sostanze stupefacenti, come disposto dall'art. 20 della legge 24 novembre 1981, n.689, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art.13 della medesima legge; i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative relative al presente articolo sono destinati a finanziare politiche di prevenzione delle dipendenze.
4. Qualora la violazione del divieto previsto dal comma 1 avvenga in un'area di particolare tutela così come individuata dagli articoli 4 e 5 del presente regolamento, l'accertatore, tenuto conto del pericolo di reiterazione del comportamento sanzionato e del pericolo, effettivo o potenziale, di turbamento della circolazione anche pedonale nonché alla sicurezza urbana, con ordine scritto e motivato ordina al trasgressore l'allontanamento dal luogo ove ha commesso il fatto; l'ordine viene emesso nelle forme e nelle modalità previste dall'art. 10 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, ed è trasmesso con immediatezza al Questore di Venezia nonché, nel caso che i trasgressori siano soggetti che presentano situazioni di disagio sociale, ai servizi del competente Settore Servizi alla Persona.

Art. 75
**(Abbandono o deposito di cose utilizzate o utilizzabili
per l'assunzione di sostanze stupefacenti)**

1. Fatte salve le previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309 e sue successive modificazioni ed integrazioni, è vietato, in ogni area pubblica o aperta al pubblico abbandonare o depositare cose utilizzate o utilizzabili per l'assunzione di sostanze stupefacenti.
2. La violazione delle norme del presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, con pagamento in misura ridotta di € 50 salvo diversa determinazione della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Si applica, qualora non si tratti di rifiuti, la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle cose abbandonate utilizzate o utilizzabili per l'assunzione di sostanze stupefacenti, come disposto dall'art. 20 della legge 24 novembre 1981, n.689, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art.13 della medesima legge.
4. Qualora la violazione del divieto previsto dal comma 1 avvenga in un'area di particolare tutela così come individuata dagli artt. 4, 5 e 6 del presente regolamento, l'accertatore, tenuto conto del pericolo di reiterazione del comportamento sanzionato e del pericolo, effettivo o potenziale, di turbamento della circolazione anche pedonale nonché alla sicurezza urbana, con ordine scritto e motivato ordina al trasgressore l'allontanamento dal luogo ove ha commesso il fatto; l'ordine viene emesso nelle forme e nelle modalità previste dall'art. 10 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, ed è trasmesso con immediatezza al Questore di Venezia nonché, nel caso che i trasgressori siano soggetti che presentano situazioni di disagio sociale, ai servizi del competente Settore Servizi alla Persona.

Capo III
**(Prostituzione di strada - prevenzione degli atti che generano insicurezza
urbana)**

Art. 76
(Prostituzione di strada)

1. E' vietato, nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, contattare soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada o che, per l'atteggiamento, per l'abbigliamento o per altre modalità comportamentali, manifestino comunque l'intenzione di esercitare l'attività consistente in prestazioni sessuali, nonché concordare prestazioni con gli stessi sulla pubblica via.
2. Il divieto di cui al comma precedente si applica nelle aree pubbliche o aperte al pubblico di particolare tutela così come individuate dagli artt. 4 e 5 del presente regolamento nonché in altre individuate con provvedimento della Giunta Comunale in ragione dell'eventuale evolversi del fenomeno della prostituzione di strada nel territorio comunale.
3. Il divieto previsto dal combinato disposto dei precedenti commi 1 e 2 non si applica a coloro che, per ragioni di servizio, operano nell'ambito dei servizi istituzionali che perseguono fini di

prevenzione sanitaria e di reinserimento sociale nei confronti delle persone che si prostituiscono, dei servizi di polizia e di soccorso pubblico.

4. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, con pagamento in misura ridotta di € 50 salvo diversa determinazione della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. Qualora la violazione del divieto previsto dal combinato disposto dei precedenti commi 1 e 2 avvenga in un'area di particolare tutela così come individuata dagli articoli 4 e 5 del presente regolamento, l'accertatore, tenuto conto del pericolo di reiterazione del comportamento sanzionato e del pericolo, effettivo o potenziale, di turbamento della circolazione anche pedonale nonché alla sicurezza urbana, con ordine scritto e motivato ordina al trasgressore l'allontanamento dal luogo ove ha commesso il fatto; l'ordine viene emesso nelle forme e nelle modalità previste dall'art. 10 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, ed è trasmesso con immediatezza al Questore di Venezia nonché, nel caso che i trasgressori siano soggetti che presentano situazioni di disagio sociale, ai servizi del competente Settore Servizi alla Persona.

Art. 77

(Prostituzione di strada esercitata mediante utilizzo di camper, roulotte o similari)

1. È vietato, nelle aree di cui al precedente art. 74, comma 2., esercitare il meretricio mediante l'utilizzo di camper, roulotte o veicoli similari.
2. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, con pagamento in misura ridotta di € 50 salvo diversa determinazione della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo utilizzato per il compimento dell'illecito, come disposto dall'art. 20 della legge 24 novembre 1981, n.689, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art.13 della medesima legge.

Capo IV

(Abusivismo commerciale - prevenzione degli atti che generano insicurezza urbana)

Art. 78

(Esercizio abusivo del commercio su area pubblica in forma itinerante)

1. Ferme restando le sanzioni previste per l'esercizio abusivo del commercio, qualora la violazione delle norme relative al commercio su area pubblica in forma itinerante avvenga in un'area di particolare tutela così come individuata dagli articoli 4 e 5 del presente regolamento, l'accertatore, tenuto conto del pericolo di reiterazione del comportamento sanzionato e del pericolo, effettivo o potenziale, di turbamento della circolazione anche pedonale nonché alla sicurezza urbana, con ordine scritto e motivato ordina al trasgressore l'allontanamento dal luogo ove ha commesso il fatto; l'ordine viene emesso nelle forme e nelle modalità previste

dall'art. 10 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, ed è trasmesso con immediatezza al Questore di Venezia.

Art. 79
(Acquisto di mercanzia da venditori ambulanti itineranti)

1. È vietato, in tutto il territorio comunale, contrattare o acquistare mercanzia di qualsiasi genere posta in vendita in forma ambulante itinerante qualora la mercanzia stessa sia distesa a terra o appesa al corpo del venditore ovvero contenuta in grandi sacchi di plastica, borsoni o altri analoghi contenitori o comunque posta in vendita da venditori che, per le circostanze di tempo e luogo o le modalità di vendita, possano apparire abusivi.
2. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, con pagamento in misura ridotta di € 50 salvo diversa determinazione della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Si applica al trasgressore la sanzione amministrativa accessoria della confisca della mercanzia acquistata, come disposto dall'art. 20 della legge 24 novembre 1981, n.689, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art.13 della medesima legge.

Art. 80
(Detenzione e trasporto di mercanzia in borsoni)

1. È vietato il trasporto senza giustificato motivo di mercanzia in grandi sacchi di plastica, borsoni o altri analoghi contenitori ovvero appesa al corpo del trasgressore in tutto il territorio comunale, nonché a bordo dei mezzi pubblici.
2. È altresì vietato sostare con i predetti grandi sacchi di plastica, borsoni o altri analoghi contenitori nelle stazioni e nelle fermate del trasporto pubblico locale.
3. È altresì vietata, in tutto il territorio comunale, la sosta con mercanzia distesa a terra, ovvero appesa al corpo del trasgressore nonché in grandi sacchi di plastica, borsoni od altri analoghi contenitori.
4. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, con pagamento in misura ridotta di € 50 salvo diversa determinazione della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. L'agente accertatore applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca della mercanzia contenuta nei grandi sacchi di plastica, borsoni o altri analoghi contenitori ovvero appesa al corpo del trasgressore stesso, oltre ai contenitori medesimi, come disposto dall'art. 20 della legge 24 novembre 1981, n.689, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art.13 della medesima legge.
6. Qualora la violazione dei divieti previsti dal presente articolo avvenga in un'area di particolare tutela così come individuata dagli articoli 4 e 5 del presente regolamento, l'accertatore, tenuto conto del pericolo di reiterazione del comportamento sanzionato e del pericolo, effettivo o potenziale, di turbamento della circolazione anche pedonale nonché alla sicurezza urbana, con

ordine scritto e motivato ordina al trasgressore l'allontanamento dal luogo ove ha commesso il fatto; l'ordine viene emesso nelle forme e nelle modalità previste dall'art. 10 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, ed è trasmesso con immediatezza al Questore di di Venezia.

Art. 81
(Trasporto, deposito o detenzione di mercanzia)

1. È vietato il trasporto, il deposito o la detenzione di mercanzia a bordo di veicoli o in altri luoghi o locali comunque denominati senza giustificato motivo o comunque qualora, per le circostanze di tempo e luogo o le modalità di trasporto, deposito o detenzione, tale merce appaia destinata alla commercializzazione abusiva.
2. Deve ritenersi sempre giustificata la detenzione di merci destinate alla vendita da parte dei soggetti legittimati al commercio o al trasporto per fini commerciali risultanti da specifica e regolare documentazione.
3. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, con pagamento in misura ridotta di € 50 salvo diversa determinazione della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Ai sensi dell'art. 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, gli organi di vigilanza possono procedere, anche in assenza del trasgressore, alla rimozione dei veicoli che si trovano in sosta sulla pubblica via e che, ai sensi del comma 1., possano essere individuati come deposito temporaneo di merce destinata alla commercializzazione abusiva; il trasgressore potrà rientrare in possesso del veicolo concluse le operazioni di verifica e/o sequestro delle merci trasportate, che dovranno avvenire in sua presenza, previo pagamento delle spese sostenute per la rimozione e la temporanea custodia del veicolo.
5. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca della merce trasportata o depositata, nonché, qualora ne ricorrano gli estremi, del veicolo utilizzato per il trasporto, come disposto dall'art. 20 della legge 24 novembre 1981, n.689, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art.13 della medesima legge.
6. Qualora la violazione dei divieti previsti dal presente articolo avvenga in un'area di particolare tutela così come individuata dagli articoli 4 e 5 del presente regolamento, l'accertatore, tenuto conto del pericolo di reiterazione del comportamento sanzionato e del pericolo, effettivo o potenziale, di turbamento della circolazione anche pedonale nonché alla sicurezza urbana, con ordine scritto e motivato ordina al trasgressore l'allontanamento dal luogo ove ha commesso il fatto; l'ordine viene emesso nelle forme e nelle modalità previste dall'art. 10 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, ed è trasmesso con immediatezza al Questore di di Venezia.

Art. 82
(Presidio e monitoraggio delle aree in concessione)

1. E' fatto obbligo ai gestori degli stabilimenti bagni e dei comparti spiaggia (concessionari, subconcessionari, etc...) di presidiare e monitorare le aree in concessione, compresa ogni struttura coperta (cabine, magazzini, depositi, spogliatoi, etc...) affinché tali ambiti non siano

- utilizzati come deposito o area di vendita della merce da parte di soggetti non autorizzati, ovvero per l'esercizio delle altre attività vietate previste dall'articolo 83.
2. In caso di accertato omesso controllo l'Autorità Comunale può invitare formalmente per iscritto i gestori ad effettuare il presidio e monitoraggio con particolari modalità di controllo o dettando specifiche prescrizioni.
 3. L'inottemperanza a quanto previsto al comma 2. è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, con pagamento in misura ridotta di € 50 salvo diversa determinazione della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
 4. Nel caso che i contravventori, nell'ambito di un triennio, si rendano responsabili di più violazioni al presente articolo si applica la sanzione accessoria della sospensione della concessione per un giorno alla prima ripetizione della violazione, di due giorni alla seconda, di quattro giorni alla terza, di otto giorni alla quarta, e di quindici giorni ogni violazione successiva; il calcolo della ripetizione e la relativa sanzione accessoria saranno applicate dagli uffici competenti al rilascio della concessione.

Art. 83
(Presidio e monitoraggio delle attrezzature utilizzate
per il commercio e la somministrazione su area pubblica)

1. E' fatto obbligo ai titolari di attività di commercio o somministrazione su area pubblica di presidiare e monitorare costantemente le attrezzature utilizzate per la vendita o la somministrazione, affinché tali ambiti o attrezzature non siano utilizzati come deposito o area di vendita della merce da parte di soggetti non autorizzati, ovvero per l'esercizio delle altre attività vietate previste dall'articolo 83.
2. In caso di accertato omesso controllo l'Autorità Comunale può invitare formalmente per iscritto i gestori ad effettuare il presidio e monitoraggio con particolari modalità di controllo o dettando specifiche prescrizioni.
 - f) Ai titolari di attività di commercio al dettaglio o somministrazione su area pubblica è altresì vietato vendere o cedere sotto qualsiasi forma mercanzia di qualsiasi genere che, per la quantità o qualità della merce richiesta, per le circostanze di tempo e luogo, le modalità di pagamento pattuite, le modalità di trasporto o la personalità dell'acquirente, possa apparire destinata al commercio abusivo.
3. L'inottemperanza a quanto previsto ai commi 2. e 3. è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, con pagamento in misura ridotta di € 50 salvo diversa determinazione della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Nel caso che i contravventori, nell'ambito di un biennio, si rendano responsabili di più violazioni al presente articolo si applica la sanzione accessoria della sospensione dell'attività per un giorno alla prima ripetizione della violazione, di due giorni alla seconda, di quattro giorni alla terza, di otto giorni alla quarta, e di quindici giorni ogni violazione successiva; il calcolo della ripetizione e la relativa sanzione accessoria saranno applicate dagli uffici competenti al rilascio dell'autorizzazione.

Art. 84

(Locali utilizzati per il commercio e la somministrazione)

1. E' fatto obbligo ai titolari di attività di commercio o somministrazione di presidiare e monitorare costantemente i locali, le aree eventualmente in concessione e le attrezzature utilizzate per la vendita o la somministrazione, affinché tali ambiti o attrezzature non siano utilizzati come deposito o area di vendita della merce da parte di soggetti non autorizzati, ovvero per l'esercizio delle altre attività vietate previste dall'articolo 83.
2. In caso di accertato omesso controllo l'Autorità Comunale può invitare formalmente per iscritto i gestori ad effettuare il presidio e monitoraggio con particolari modalità di controllo o dettando specifiche prescrizioni.
3. Ai titolari di attività di commercio al dettaglio o somministrazione è altresì vietato vendere o cedere sotto qualsiasi forma mercanzia di qualsiasi genere che, per la quantità o qualità della merce richiesta, per le circostanze di tempo e luogo, le modalità di pagamento pattuite, le modalità di trasporto o la personalità dell'acquirente, possa apparire destinata al commercio abusivo.
4. L'inottemperanza a quanto previsto ai commi 2. e 3. è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, con pagamento in misura ridotta di € 50 salvo diversa determinazione della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. Nel caso che i contravventori, nell'ambito di un biennio, si rendano responsabili di più violazioni al presente articolo si applica la sanzione accessoria della sospensione dell'attività per un giorno alla prima ripetizione della violazione, di due giorni alla seconda, di quattro giorni alla terza, di otto giorni alla quarta, e di quindici giorni ogni violazione successiva; il calcolo della ripetizione e la relativa sanzione accessoria saranno applicate dagli uffici competenti al rilascio dell'autorizzazione.

Art. 85

(Esercizio abusivo di altre attività e servizi alla persona)

1. E' vietato su suolo pubblico o aperto al pubblico effettuare attività di massaggio, tatuaggi, piercing, acconciatore o chiaroveggenza o similari.
2. E' altresì vietato su suolo pubblico o aperto al pubblico sottoporsi a massaggi, tatuaggi, piercing, acconciature o chiaroveggenza o similari.
3. Sono escluse dai divieti precedenti le attività autorizzate nell'ambito di manifestazioni o eventi organizzati o patrocinati dall'Amministrazione Comunale.
4. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, con pagamento in misura ridotta di € 50 salvo diversa determinazione della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. Alle violazioni di cui al comma 1. si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca degli strumenti e delle attrezzature utilizzate, e delle somme o altre utilità che costituiscano provento dell'attività illecita, come disposto dall'art. 20 della legge 24 novembre 1981, n.689, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art.13 della medesima legge.

6. Qualora la violazione dei divieti previsti dal comma 1. avvenga in un'area di particolare tutela così come individuata dagli articoli 4 e 5 del presente regolamento, l'accertatore, tenuto conto del pericolo di reiterazione del comportamento sanzionato e del pericolo, effettivo o potenziale, di turbamento della circolazione anche pedonale nonché alla sicurezza urbana, con ordine scritto e motivato ordina al trasgressore l'allontanamento dal luogo ove ha commesso il fatto; l'ordine viene emesso nelle forme e nelle modalità previste dall'art. 10 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, ed è trasmesso con immediatezza al Questore di Venezia.

Capo V

(Altre misure di sicurezza urbana)

Art. 86

(Sosta all'interno dei parchi pubblici oltre l'orario di chiusura)

1. È vietato, in tutto il territorio comunale, sostare nell'orario di chiusura all'interno dei parchi e dei giardini pubblici.
2. Gli orari di chiusura dei parchi e dei giardini pubblici sono stabiliti dall'Autorità Comunale e possono essere differenziati sia in base alle stagioni sia in relazione alle eventuali problematiche manifestatesi di sicurezza urbana.
3. Il divieto previsto dal precedente comma 1 non si applica a coloro che, per ragioni di servizio, operano nella gestione e manutenzione dei parchi e dei giardini, ovvero si occupano dell'assistenza di soggetti che presentano situazioni di disagio sociale nonché a tutti gli addetti ai servizi di sicurezza e di soccorso pubblico.
4. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, con pagamento in misura ridotta di € 50 salvo diversa determinazione della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. L'accertatore, tenuto conto del pericolo di reiterazione del comportamento sanzionato e dell'effettiva incidenza sulla fruibilità del parco da parte degli altri cittadini in relazione alle condizioni igienico sanitarie dei luoghi, con ordine scritto e motivato ordina al trasgressore l'allontanamento dal luogo ove ha commesso il fatto; l'ordine viene emesso nelle forme e nelle modalità previste dall'art. 10 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, ed è trasmesso con immediatezza al Questore di Venezia nonché, nel caso che i trasgressori siano soggetti che presentano situazioni di disagio sociale, ai servizi del competente Settore Servizi alla Persona.

TITOLO V (NORME FINALI)

Art. 87 (Norme finali ed entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua definitiva approvazione e pubblicazione all'Albo pretorio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessa di avere efficacia ogni altra norma comunale vigente che risulti con esso in contrasto.
3. E' abrogato il "*Regolamento di Polizia Urbana*" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 dell'11 novembre 1951 e successive modificazioni.
4. E' abrogato il "*Regolamento per l'arte in strada*" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 19 marzo 2012 e successive modificazioni.
5. E' abrogato il "*Regolamento per la disciplina delle dimore atipiche ed il sovraffollamento abitativo*" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 23 marzo 2009 e successive modificazioni.